REGOLAMENTI

PER LE TRE

UNIVERSITA' DI SICILIA

E DECRETI

CHE VI HANNO RAPPORTO

CATANIA
DALLA STAMPERIA DE' REGJ STUDJ
PER SALVATORE SCIUTO
1841.

TITOLO I.°

DELLA DEPUTAZIONE

Art. 1. Ciascuna delle tre Università della Sicilia sarà retta ed amministrata da una Deputazione composta di un Presidente, del Rettore, del Segretario-Cancelliere dell' Università medesima, e di quattro altri membri temporanei, due dei quali verranno sempre scelti tra i professori benemeriti e più anziani dell' Università, gli altri due saranno persone benestanti di conosciuta probità e dottrina.

2. Alla Deputazione della Regia Università degli studii di Palermo resta incorporata la Commessione suprema della pubblica istruzione ed educazione residente in Palermo come magistrato supremo di tutta l' Isola e sue adjacenze, in conformità del real decreto del 5 di marzo 1822.

3. Il Presidente di ciascuna Deputazione avrà il titolo e le prerogative di Gran-Cancelliere della rispettiva Università degli studii.

4. Il Rettore ed il Segretario-Cancelliere verranno eletti nelle forme qui appresso descritte.

5. De' quattro membri temporanei i primi due saranno proposti in terna dalla rispettiva Deputazione per rassegnarsi dalla suprema Commessione al Governo: gli altri due si proporranno parimenti dalla Commessione sulla nota all' occorrenza rimessa dall' Intendente della provincia colle sue osservazioni.

6. La durata de' membri temporanei sarà di quattro anni, in modo che se ne cambii uno in ogni anno.

7. Le funzioni di queste Deputazioni saranno onorifiche e meramente gratuite, e serviranno di merito, che potrà farsi valere per ottenere la considerazione del Governo.

8. Ciascuno dei componenti avrà uno speciale incarico sotto la dipendenza della intera Deputazione, a cui ognuno dovrà dar conto delle sue incumbenze: onde gli stabilimenti della Università e le case di educazione saranno sotto la immediata protezione del Presidente: il Rettore sorveglierà la Università: il Segretario-Cancelliere dirigerà la cancelleria e la segretaria della stessa: dei due componenti professori, uno sorveglierà le altre scuole pubbliche e private della città, l'altro le scuole della provincia; ed in Palermo tutti e due poi le altre scuole che dipendono dalla suprema Commessione, secondo gl' incarichi che darà loro il Presidente o la Commessione: i due membri benestanti cureranno l' amministrativo ed il contenzioso dell' amministrazione, ed in Palermo anche la reale stamperia. Con queste disposizioni resta abrogato l' art. 15 del citato real decreto del 5 marzo 1822.

9. Le Deputazioni terranno ordinariamente le loro sedute una volta la settimana.

10. Per potere deliberare dovranno intervenirvi almeno quattro componenti incluso il Presidente o chi ne fa le veci.

11. Le deliberazioni saranno prese a pluralità di voti, e firmate da' presenti in un libro di appuntamenti; in caso di parità proponderà il voto del Presidente o del Vice-Presidente.

12. Il solo Presidente o chi ne fa le veci manterrà in nome della Deputazione il carteggio colle autorità competenti, coll' Intendente, e colla suprema Commessione residente in Palermo per mezzo della quale solamente potrà dirigersi al Governo affine di ottenere le sue superiori risoluzioni.

13. In caso di mancanza o di legittimo impedimento del Presidente, ne farà in tutto le veci il Rettore dell' Università; ed in mancanza dell' uno e dell' altro il Segretario-Cancelliere, come membri principali amendue della Deputazione giusta l' articolo 1.

14. Ognuna delle tre Deputazioni sarà riguardata e come Deputazione speciale dell' Università, e come Deputazione comunale e provinciale sotto la immediata dipendenza della suprema Commessione per lo scientifico e pel morale, e dello Intendente per la parte che lo riguarda, in ordine alle scuole comunali e della provincia.

15. La Commessione residente in Palermo, come magistrato supremo che è, avrà inoltre la suprema e generale direzione scientifica e morale degli studii per tutta l' Isola e sue adjacenze, giusta l' art. 9 del soprallodato real decreto del 5 marzo 1822.

16. Le Deputazioni dell' Università conserveranno per ora l'amministrazione e la direzione e sorveglianza immediata degli stabilimenti, che hanno finora rispettivamente amministrato.

17. Tutti i licei, le accademie di studii, le scuole comunali pubbliche e private, e qualunque casa o stabilimento d'istruzione e di educazione sia di uomini sia di donne che sono nella comune e nella provincia, saranno quindi sotto la sorveglianza della Deputazione della Università, riguardata come Deputazione comunale e provinciale per la parte scientifica e morale soltanto, e sotto la dipendenza della suprema Commissione e dell' Intendente e dei sotto-Intendenti nella parte che li riguarda.

18. La Deputazione interverrà e presederà sempre senza voto in tutti i concorsi e conferimenti de' gradi accademici dell' Università, e non potendo intervenirvi tutto il corpo, vi assisterà il solo Presidente ancor senza voto, salvo se sia laureato, ed in tal caso lo avrà solamente in quella facoltà a cui appartiene la di lui laurea; in mancanza del corpo della Deputazione o del Presidente, questa facoltà è devoluta al Rettore dell' Università, ed in mancanza di questo al Vice-Rettore.

19. Il Presidente sotto la qualità di Gran Cancelliere della Università, darà le disposizioni necessarie per le cerimonie da praticarsi nelle aperture degli studii, per li concorsi, per li conferimenti di gradi accademici, e per ogni altra pubblica dimostrazione dell' Università, salve restando pel rimanente le attribuzioni del Rettore.

20. Egli in presenza della Deputazione, nell' occorenza anche solo riceverà nelle forme legali in triplico copia (compilandosene il processo verbale dal Segretario-Cancelliere) il giuramento degli altri deputati, de' professori della Università, e di tutti gli altri impiegati della stessa, pria di mettersi in esercizio delle loro funzioni: due copie di tale giuramento saranno da lui rimesse alla Commissione suprema per rassegnarsene una al Governo.

21. I diplomi delle lauree e delle licenze saranno firmati dalla Deputazione: le cedole di approvazione e le altre patenti inferiori autorizzanti allo esercizio di qualche mestiere o professione dipendente da' gradi accademici, saranno firmate dal Rettore e dal Segretario-Cancelliere della Università; sì gli uni, che le altre debbono essere muniti del suggello della Università, che si conserva dal Cancelliere.

22. Il Vice-Rettore ed il Vice-Segretario-Cancelliere della Università, sono considerati come membri supplenti della rispettiva Deputazione, ed in mancanza di alcuno de' componenti o di numero legale, potranno dal Presidente essere invitati ad intervenire nei congressi colle stesse attribuzioni de' membri proprietarii.

TITOLO II.°

DEL RETTORE

23. Ognuna delle Università avrà il suo Rettore eletto nelle forme qui appresso descritte.

24. Nella Università di Palermo resta provvisoriamente l' attuale stato per la causa onerosa espressa nel real dispaccio del 3 di settembre 1805. In quella di Messina è conservato l' attuale durante sua vita, giusta il real rescritto de' 14 settembre 1839.

25. In conformità di quanto si pratica nelle grandi università del continente, il Rettore scelto fra il corpo dei professori e proposto dalla rispettiva Deputazione per mezzo della suprema Commessione al Governo, sarà eletto dal Re.

26 La durata della carica di Rettore sarà triennale, e lo esercizio delle sue funzioni comincerà coll' anno scolastico, e terminerà colla sovrana elezione del successore.

27. La proposta del nuovo Rettore sarà fatta in settembre in una giornata che si determinerà dal Gran-Cancelliere dell' Università.

28. Per fare la proposta del nuovo Rettore si raduneranno tutti i professori nell' aula dell' Università, e sarà scelto un professore per ciascuna delle cinque facoltà col voto di tutti i professori presenti; in modo che tutti i professori dell' Università concorreranno per la proposta di un individuo per ogni facoltà a maggioranza di voti. Il Gran-Cancelliere o il Rettore attuale in mancanza di lui terrà conto del risultato dello scrutinio e formerà la cinquina composta di cinque professori proposti per ogni facoltà da tutto il corpo. Il Segretario-Cancelliere stenderà di ogni cosa l' atto del processo verbale.

29. La proposta de' cinque candidati sarà dalla Deputazione trasmessa alla suprema Commessione, che la rassegnerà colle sue osservazioni al Ministero degli affari interni per ottenerne la diffinitiva elezione dal Sovrano.

30. Il Rettore, dopo il Gran-Cancelliere, è il capo immediato ed il locale superiore nell' Università, e presederà a tutte le sessioni decanali e collegiali, concorsi, esami, conferimenti di gradi, e simili in conformità dell' art. 18.

31. Egli avrà per suo onorario quel soldo, che trovasi annesso nello stato discusso già approvato dal Governo o da approvarsi per ciascuna Università di studii: questo soldo potrà essere aumentato a tenore delle rispettive circostanze delle Università.

32. Riscuoterà inoltre per dritto di esame in ognuno dei gradi accademici e delle patenti che spedisconsi dalla Università, co-

me il Segretario-Cancelliere, quel tangente che gli spetta, secondo la tariffa annessa in fine a questo Regolamento.

33. Il Rettore curerà la esatta osservanza di questi Regolamenti e di quelle modificazioni aggiunte o riforme che col tempo potranno aver luogo: e veglierà sulla esecuzione dei doveri rispettivi de' professori, de' sostituti, degli aggiunti, degli scolari, e di tutti gli altri impiegati dell' Università.

34. Nel tempo delle lezioni assisterà immancabilmente nella Università, visitando or l' una or l'altra scuola, ascoltando di tratto in tratto le lezioni dei professori, ed intervenendo senza darne preventivo avviso; in tutti gli esercizii che si faranno nelle scuole, nei gabinetti, e simili per conoscere se da' professori, dagli aggiunti e dagli altri impiegati si mettano in opera giusti metodi, e se mantiensi il buon ordine, la dovuta subordinazione al professore, per vegliare sulla morale e sulla condotta dei discenti sotto tutti i riguardi, e per vedere in somma coi proprj occhi se si serbi il decoro dell' ufficio, e se si usi la dovuta diligenza sulla istruzione della gioventù.

35. Informerà per mezzo del Gran-Cancelliere la Deputazione di quanto sarà accaduto nelle scuole, e di tutto ciò che crederà necessario al buono e regolare andamento delle medesime, dando sul momento le opportune provvidenze: ove però si tratti di qualche risoluzione che riguardi affari di rilievo, consulterà il Gran-Cancelliere, rimanendo sempre nell' arbitrio della Deputazione il dare quelle disposizioni che si giudicheranno dalla medesima più convenienti al bisogno.

36. Non ricuserà sulla proposta di qualunque professore di cacciare al momento dalla scuola gli scolari torbidi indisciplinati e disobedienti, e ne darà conto al Gran-Cancelliere per determinarsi dalla Deputazione, se temporanea o perpetua dovrà essere la espulsione, o se meriti altro maggior castigo, come sarebbe l' annullamento o la minorazione del corso già fatto, ovvero se debbano rimettersi alle autorità competenti per essere puniti secondo le leggi, se la colpa sia di tale natura, che non si possa dalla Deputazione correggere.

37. È particolare ufficio del Rettore ammonire con riserbatezza quei professori che trova difettosi nel metodo della istituzione; che non sono esatti e puntuali all' orario, o che mancano spesso alle lezioni, senza giusto mottivo: ed ove lo creda, o punto non abbiano fruttato le sue ammonizioni, ne farà inteso il Gran-Cancelliere per prendersi dalla Deputazione le convenienti misure di rigore sulla loro negligenza. A questo fine si terrà, presso quel pre-

fetto, che sarà destinato dal Rettore, un libro così detto di giornaliero intervento, nel quale al loro arrivo nell' Università si noteranno di proprio carattere i professori non solo e gli aggiunti ed i sostituti e gli interini, ma tutti gli altri impiegati eziandio secondo i loro obblighi, il quale alla fine del mese firmato dal Rettore sarà poi trasmesso in cancelleria per ivi conservarsi come ogni altro strumento, di che si verrà appresso parlando.

38. Non trascurerà in fine di vegliare, perchè le opere di pietà e tutti gli atti religiosi che sono prescritti si eseguano con quella modestia e decenza, che a cose di tanto momento si richiede.

39. Quando non interviene la Deputazione ed il Gran Cancelliere, come è detto all' art. 18, il Rettore presederà assistito dal Segretario-Cancelliere (che dee sempre stenderne i processi verbali) in tutti gli esami per la collazione dei gradi dottorali, e dei concorsi, senza voto nelle altre facoltà, con voto nella sua solamente.

40. Alla fine di ogni mese dovrà trasmettere al Gran-Cancelliere un rapporto, in cui farà conoscere alla Deputazione lo stato di presenza de' professori, de' sostituti, degli aggiunti, settori, dimostratori, e degli altri impiegati tutti, colla indicazione de' giorni e quando ne abbiano fatte le veci i sostituti e gli aggiunti ricavandolo dallo stato di presenza, che dopo ciò dovrà rimettersi originalmente in cancelleria per ivi conservarsi cogli altri registri.

41. In settembre di ciascun anno farà una mappa, in cui sarà notata la distribuzione delle ore, nelle quali da' professori si daranno le lezioni nel venturo anno scolastico, acciocchè gli scolari possano agiatamente e col debito ordine ricevere le istruzioni rispettive e conoscere anticipatamente in qual materia debbano sostenere poi gli esami per conseguire i gradi accademici.

42. Questa mappa sarà congiunta al calendario per regolare le lezioni dell' anno scolastico unitamente al catalogo de' libri, e de' trattati che si spiegheranno da' professori, e tutto invierà al Gran-Cancelliere affine di ottenersene per esso dalla suprema Commessione a tempo opportuno la sua superiore approvazione, onde conservarsi per quanto è possibile l' uniformità de' principii e la unità de' sistemi in tutta l' Isola, approvati che saranno si trasmetterà tutto nella cancelleria per eseguirsene la stampa, come è detto all' art. 60 ed ivi originalmente conservarsi.

43. Terrà le note di tutti gli scolari che imprendono i corsi e che intervengono alle lezioni e curerà la esattezza de' passaggi, farà eseguire da' prefetti il giornaliero registro de' discenti che frequentano la Università, distinguendo di mese in mese i giorni dello studio, dello oratorio, e degli altri esercizii spirituali; ed

alla fine di ogni mese trasmetterà queste carte originali munite della sua firma e di quella del rispettivo prefetto che l'ha compilato al Segretario-Cancelliere per depositarsi nella cancelleria della Università.

44. Per la esecuzione di queste incumbenze sarà egli al bisogno assistito da uno dei commessi addetti al servigio della officina del Segretario-Cancelliere giusta l' art. 62.

45. In caso di mancanza o di legittimo impedimento del Rettore, il più anziano dei Decani, che prenderà sempre il titolo di Vice-Rettore, ne farà in tutto le veci e ne eseguirà gli incarichi di sopra descritti.

TITOLO III.

DEL SEGRETARIO-CANCELLIERE

46. Vi sarà in ogni Università di studii e presso la rispettiva Deputazione un Segretario-Cancelliere scelto tra i professori anziani e più benemeriti dell' Università.

47. Il Segretario-Cancelliere verrà eletto dal Re a proposta della rispettiva Deputazione, rassegnata per mezzo della suprema Commessione.

48. Esso interverrà in tutte le sessioni ordinarie e straordinarie della Deputazione come membro della stessa e con voto.

49. Nella Università di Catania e di Messina colla qualità anche di Segretario della Deputazione farà scrivere le determinazioni della stessa nel libro degli appuntamenti, potendo in ciò farsi assistere da uno dei commessi addetti alla sua officina; formerà le rappresentanze e gli officii che dal Gran-Cancelliere si dirigono alle autorità in nome della Deputazione, manterrà in somma e sosterrà tutta la corrispondenza in conformità del art. 12 di questo Regolamento.

50. Presso la Deputazione di Palermo però essendo essa incorporata alla suprema Commessione, ed avendo per tale qualità la sua segretaria a parte e diversa dalla officina del Segretario-Cancelliere, tutta questa parte della corrispondenza colle autorità e col Governo conformemente cogli art. 12 e 49 resterà affidata al segretario particolare della Commessione senza voto, ed il Segretario-Cancelliere della Università è in conseguenza addetto alla direzione e sorveglianza della segretaria della Commessione, come uno dei Deputati giusta l' art. 8, ed in conformità del piano organico sanzionato col real decreto de' 12 giugno 1828.

La Commessione si occuperà intanto della riorganizzazione della sua segretaria.

51. In tutte le Università il Segretario-Cancelliere interverrà di dritto nei concorsi per le cattedre e per li premi negli esami degli aspiranti a' gradi accademici e formerà di ogni cosa i processi verbali corrispondenti. Esso non avrà voto se non nella facoltà a cui appartiene la sua cattedra.

52. Egli terrà il catalogo dei professori, dei sostituti, degli aggiunti, degl' interini e di tutti gl' impiegati della Università non che degli studenti di qualunque scuola della medesima: distribuirà le matricole o licenze per l' ammissione degli scolari, dietro l' approvazione ottenutane: conserverà gli attestati della frequenza allo studio ed agli atti di pietà, e rilascerà le patenti per la collazione dei gradi.

53. Conserverà e custodirà i processi verbali degli esami, dei concorsi, delle sessioni decanali e collegiali, i registri di presenza dei professori, dei sostituti e di tutti gli anzidetti impiegati, tutti gli atti in somma di qualunque natura essi sieno, che appartengono all' Università e che in essa si formano, apporrà la sua firma a tutte le carte che si spediscono dalla Deputazione, dal Gran-Cancelliere e dal Rettore giusta l' art. 21 di questo Regolamento.

54. Non potrà rilasciare copie estratti e certificati legali senza l' autorizzazione del Gran-Cancelliere data in iscritto: sono eccettuati di questo divieto i certificati dei gradi già ottenuti e dei corsi eseguiti, che debbonsi spedire dalla cancelleria dell' Università a firma del solo Cancelliere.

55. Non potrà rilasciare patenti della Università, cedole, licenze, diplomi di laurea, se non gli si farà prima costare (nei modi legali e prescritti dalla Deputazione) di essersi eseguito nelle debite forme il versamento delle somme descritte nella tariffa dei dritti pe' gradi dottorali.

56. Il Segretario-Cancelliere è tenuto a scrivere la storia della Università, delle vicende e dei progressi della medesima.

57. Avrà la sua officina dentro la stessa Università in uno luogo a ciò destinato, che si terrà giornalmente aperto secondo l' orario stabilito; ivi sarà pure l' archivio e vi si conserveranno tutti i processi verbali e gli atti tutti di che sopra si è tenuto discorso, gli scritti de' concorsi, gl' inventarii degli stabilimenti, gli oggetti premiati, gli atti dei collegi, e simili.

In Catania, ed in Messina vi sarà anche unita la segretaria.

58. Esso custodirà e terrà il grande ed il piccolo suggello della Università, e basterà la sua sola firma per autenticare e legalizzare tutte le carte relative ai gradi accademici; in modo che firmate che esse saranno dalla Deputazione, dal Gran-Cancelliere

o dal Rettore, giusta la loro natura e qualità, il Segretario-Cancelliere vi apporrà il suggello grande o piccolo, secondo si richiede, e la sua firma per legalizzarle; indi dopo di averle fatte debitamente registrare in un libro, da cui si estrarranno poi all'occorrenza i certificati che si ricercano, le consegnerà alle parti.

Con ciò resta da oggi innanzi abolita la carica di Maestro-Notaro dell' Università, e si provvederà sugl' introiti delle stesse lauree agl' interessi degli attuali possessori di essa.

59. Spedirà egli dal suo officio tutte le carte a nome della Università apponendovi la sua firma ed il suggello, come fu detto all' articolo precedente; salvo gli attestati d' idoneità e di profitto che debbonsi spedire dal rispettivo professore della facoltà.

60. Ricevuto che avrà dal Rettore quanto si è discorso agli articoli 41 e 42 stenderà il prospetto degli studii in cui saranno descritte le cattedre, i nomi e cognomi dei professori, i libri ed i trattati che si spiegheranno nel nuovo anno scolastico, e lo pubblicherà per le stampe prima dell' apertura degli studii: similmente si dovrà stampare il calendario scolastico, segnandovi i giorni di lezione e di vacanza coll' orario corrispondente secondo la varietà delle stagioni, dopochè saranno tutti approvati come si disse ne' sopracennati art. 41 e 42 della suprema Commessione.

61. In caso di mancanza o di legittimo impedimento verrà egli supplito nella sua carica da un Vice-Segretario-Cancelliere, il quale dovendo essere di piena sua fiducia per la responsabilità dell' archivio, di cui egli è garante, sarà da esso lui proposto tra il numero dei professori alla Deputazione, a fine di rassegnarsi dalla Commessione al Governo per la superiore approvazione.

62. Per l'esecuzione di tutti questi incarichi sarà il Segretario-Cancelliere assistito in Catania ed in Messina da tre commessi con soldo, uno dei quali assisterà all' uopo anche il Rettore per la corrispondenza degli affari della Università, giusta l' art. 44.

In Palermo da due solamente per esserne staccata la parte della corrispondenza che è stata affidata al segretario della suprema Commessione.

Sarà in arbitrio del Segretario-Cancelliere, previo permesso del Gran-Cancelliere, ammettervi qualche apprendista senza soldo.

63. Il soldo del Segretario-Cancelliere sarà quello che trovasi annesso nello stato discusso della rispettiva Università già approvato dal Governo o d' approvarsi, conforme si disse pel Rettore all' art. 31. Riscuoterà inoltre quelle propine che gli spettano giusta la mentovata tariffa pei gradi accademici.

64. I servizii del Vice-Rettore e del Vice-Segretario-Cancelliere,

di che si è detto agli art. 45 e 61, essendo alla occorrenza e per pochi giorni saranno gratuiti, e serviranno di merito per avere la sovrana considerazione: ove poi per imprevedute circostanze fossero di lunga durata, verranno rimunerati sui fondi delle lauree, previa approvazione del Governo.

65. Il soldo de' commessi della cancelleria, nominati negli art. 44 e 62 sarà determinato nel rispettivo stato discusso della Università. Saranno però sopra tutti considerati per questi posti gli attuali impiegati delle rispettive segreterie di Catania e di Messina giusta l'art. 190. Le Deputazioni inteso il Segretario-Cancelliere formeranno il regolamento pel servizio interno di queste rispettive officine, ed il presenteranno alla Commessione per la superiore approvazione.

TITOLO IV.

DELLA DISTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE

66. Tutto lo insegnamento che si dà nelle tre Università degli studii è distribuito in cinque facoltà, che sono: 1. la facoltà teologica, 2. la facoltà di giurisprudenza, 3. la facoltà delle scienze mediche, 4. la facoltà delle scienze fisiche e matematiche, 5. la facoltà della filosofia e della letteratura.

67. Dove vi sono cattedre di belle arti, esse formeranno un corpo a parte col titolo di Collegio o Magistero delle belle arti.

68. Nella regia Università degli studii di Palermo le cinque facoltà anzidette ed il Collegio delle bello arti risultano dalle seguenti cattedre.

I. FACOLTA' TEOLOGICA

1. Teologia dommatica.
2. Teologia morale.
3. Dritto canonico, che fà parte anche della facoltà legale.
4. Storia ecclesiastica.
5. Lingua ebraica e spiegazione della sacra scrittura.

II. FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

6. Codice e pandette.
7. Istituzioni civili.
8. Etica e diritto di natura che fà eziandio parte della facoltà di filosofia e di letteratura, finchè vi sarà unita l'etica.
9. Economia Civile e Commercio.

III. FACOLTA' DELLE SCIENZE FISICHE

10. Clinica medica.
11. Clinica chirurgica.
12. Medicina pratica e Patologia speciale.
13. Patologia generale.
14. Fisiologia.
15. Materia medica, e Botanica, che fa anche parte della facoltà delle scienze fisiche e matematiche, finchè vi sarà unita la Botanica.
16. Medicina legale e Polizia medica, che fa anche parte della facoltà di giurisprudenza.
17. Chirurgia ed Ostetricia.
18. Anatomia.

IV. FACOLTA' DELLE SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE

19. Fisica generale e particolare.
20. Astronomia.
21. Zoologia.
22. Mineralogia.
23. Chimica filosofica e farmaceutica
24. Chimica applicata alle arti.
25. Agricoltura.
26. Matematiche miste.
27. Matematiche sublimi.
28. Geometria, Algebra e Trigonometria.
29. Aritmetica ed Algebra.

V. FACOLTA' DELLA FILOSOFIA E LETTERATURA

30. Logica e Metafisica.
31. Lingua ed Archeologia greca.
32. Lingua araba.
33. Eloquenza, Poesia e Letteratura latina.
34. Eloquenza, Poesia e Letteratura italiana.
35. Architettura, che fa anche parte delle scienze fisiche e matematiche.

VI. COLLEGIO DELLE BELLE ARTI

36. Scultura.
37. Accademia del nudo.
38. Disegno.

69. Nella regia Università degli studii di Catania le cinque facoltà si compongono dalle seguenti cattedre.

I. FACOLTA' TEOLOGICA

1. Teologia dommatica.
2. Morale cristiana.
3. Storia sacra e Concilii.
4. Canoni e disciplina, che fa anche parte della facoltà legale.

II. FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA.

5. Pandette.
6. Codice civile col confronto delle leggi romane.
7. Procedura civile.
8. Codice e procedura penale.
9. Istituzioni civili.
10. Economia Commercio ed Agricoltura, che fa parte delle scienze fisiche finchè non ne sarà staccata l'Agricoltura.
11. Dritto di natura, ed Etica, che fa eziandio parte della 5 facoltà, finchè vi sarà unita l'Etica.

III. FACOLTA' DELLE SCIENZE MEDICHE

12. Clinica medica.
13. Clinica cerusica.
14. Medicina pratica o Patologia speciale.
15. Medicina teoretica o Patologia generale.
16. Fisiologia ed Igiene.
17. Materia medica e Botanica, che fa parte anche della 4. facoltà sino a tanto che vi sarà unita la Botanica.
18. Medicina legale e Polizia medica, che fa anche parte della 2. facoltà.
19. Chirurgia ed Ostetricia.
20. Anatomia descrittiva.

IV. FACOLTA' DELLE SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE

21. Fisica sperimentale.
22. Astronomia.
23. Storia naturale.
24. Chimica filosofica e farmaceutica.
25. Chimica applicata alle Arti.
26. Fisica generale.
27. Matematiche sublimi.
28. Geometria.

29. Aritmetica ed Algebra.
30. Architettura.

V. FACOLTA' FILOSOFICA E LETTERARIA

31. Ideologia e Logica.
32. Lingua, Archeologia e Letteratura greca.
33. Eloquenza, Poesia e Letteratura latina.
34. Eloquenza, Poesia e Letteratura italiana (*).

Art. 70. Nella regia Università degli studii di Messina le anzidette facoltà sono formate dalle infrascritte cattedre, oltre al collegio delle belle arti.

I. FACOLTA' TEOLOGICA

1. Teologia dommatica.
2. Storia ecclesiastica e de' concilii.
3. Dritto canonico, che fa anche parte della facoltà legale.

II. FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

4. Dritto romano, e pandette.
5. Codice e procedura civile.
6. Codice e procedura penale.
7. Dritto nautico e comerciale.
8. Dritto di natura, ed Etica, che anche fa parte per l'Etica della facoltà filosofico-letteraria.

III. FACOLTA' DI SCIENZE MEDICHE

9. Clinica medica.
10. Clinica cerusica ed ostetrica.
11. Medicina pratica, e Patologia speciale.
12. Patalogia generale.
13. Fisiologia.
14. Materia medica.

(*) Nell' Università di Catania il carico delle due suddette Cattedre di Eloquenza latina ed italiana è ripartito in tre Cattedre cioè l' una d' Oratoria e Poetica, l' altra di Lingua latina, e la terza di Lingua italiana; e quindi son tre i Professori — *Nota dell' Editore*.

15. Istituzioni chirurgiche.
16. Anatomia.

IV. FACOLTA' DI SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE

17. Fisica sperimentale.
18. Storia naturale, che comprende la zoologia la Botanica e la Minerologia.
19. Chimica farmaceutica.
20. Meccanica.
21. Matematiche sublimi.
22. Geometria e Trigonometria.
23. Aritmetica Algebra e logaritmi.

V. FACOLTA' FILOSOFICA E LETTERARIA

24. Logica e Metafisica.
25. Lingua ed Archeologia greca.
26. Eloquenza, poesia e letteratura latina.
27. Eloquenza, poesia e letteratura italiana.

VI. COLLEGIO DELLE BELLE ARTI

28. Architettura, che fa eziandio parte della quarta facoltà.
29. Disegno e pittura.
30. Incisione.

71. Il numero di queste Cattedre rispettivamente comprese negli art. 68, 69, e 70 potrà essere accresciuto a misura del capimento che presentano i fondi di ciascuna Università nel progetto del rispettivo stato discusso, che si verrà rassegnando: talune altre che abbracciano più materie saranno ancora divise e riformate a tenore dei bisogni e delle circostanze, mercè speciale approvazione del Re.

In Palermo inoltre, e per uso di tutte le sette provincie dell' Isola sarà formato uno stabilimento di Veterinaria, in conformità di quello esistente in Napoli, colle riforme che si crederanno necessarie. Al mantenimento di esso sarà provveduto in parte colla rendita lasciata dal benemerito M. D. Paolo di Giovanni alla Università di Palermo per questo oggetto, ed in parte da' fondi di tutte le provincie dell' Isola, giusta le dimande in altri tempi fattene da taluni consigli provinciali.

TITOLO V.

DEI PROFESSORI

72. Tutti i Professori delle Regie Università degli studii di Palermo di Catania e di Messina verranno eletti secondo le norme stabilite col Real Rescritto dei 22 di marzo comunicato ai tre di aprile 1839 per la Real Università di Napoli annesso in fine a questo Regolamento. L'età de' concorrenti giusta la ministeriale de' 3 di aprile 1839 resta fissata ad anni 25.

73. Qualora si dovrà interpetrare qualche articolo di esso Rescritto per qualche dubbio insorto nella esecuzione, o accada cosa non preveduta che abbia bisogno di pronto provvedimento, il Gran-Cancelliere darà per allora le opportune disposizioni che saranno a quella volta seguite, e ne darà conto alla suprema Commessione per la sua superiore approvazione, ove ciò sia nei limiti delle sue attribuzioni, o si vero per implorare le convenienti risoluzioni di S. E. il Ministro degli affari interni.

74. Quando la proposta del Professore avrà avuto luogo nelle prescritte forme, ne sarà dalla rispettiva Deputazione rimesso per mezzo del Gran-Cancelliere l' atto del processo verbale e la nomina alla suprema Commessione per essere dalla medesima esaminata la regolarità, la legalità e validità del concorso, e farsene quindi per mezzo del suo Presidente rapporto a S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni, a fine di ottenergli la definitiva elezione dal Sovrano.

75. Ogni professore prima di mettersi in esercizio delle sue funzioni dovrà prestare come ogni altro impiegato della Università giusta l' art. 20 il suo giuramento in mano del Gran-Cancelliere della stessa o di chi ne farà le veci.

76. Tutti i Professori delle tre Università nelle solenni funzioni delle stesse faranno uso della Toga, e goderanno egualmente degli stessi privilegii onorificenze e prerogative di che godono i Professori della Regia Università degli Studii di Napoli, giusta il real Dispaccio de' 7 settembre 1805.

77. I soldi de' professori verranno sempre fissati dai rispettivi Stati Discussi in vigore di ciascuna Università, o da approvarsi dal Governo. Si cercherà ne' futuri progetti degli Stati Discussi di metterli tutti a condizioni eguali nella stessa Università, e di portarvi quegli aumenti sullo stato attuale, che le locali circostanze permetteranno previa sovrana approvazione.

Oltre del soldo goderanno tutti delle stesse propine che hanno

finora goduto quei di Palermo per gli esami dei gradi accademici, in conformità della tariffa annessa a questo Regolamento, e ciò fino a che sarà loro dato il corrispondente compenso, o un soldo più competente.

78. Il possedimento delle cattedre sarà perpetuo, nè potranno i Professori esserne spogliati se non per gravi e positive mancanze, considerandosi in questo caso come dimissionarii volontarii, o per delitti commessi e giudicati degni di tal pena.

79. Ogni Professore che per venti anni avrà esercitato le sue funzioni con zelo ed assiduità e con pubblica soddisfazione ha dritto a chiedere la sua giubilazione con metà del suo onorario: dopo anni trenta di assiduo ed onorato servizio con l'intiero soldo.

80. I Professori comunque giubilati ed esenti, avranno il titolo di Professori emeriti, goderanno di tutte le onorificenze e prerogative dei Professori in atto e potranno continuare se il vogliano ad intervenire con voto nelle sedute della rispettiva facoltà, ma non vi avranno propine nè cariche.

81. Vi potranno quindi in ciascuna Università essere 1. Professori proprietarii, 2. Professori emeriti o giubilati, 3. Professori interini, 4. Professori aggiunti, 5. Professori sostituti, come si dirà all' art. 119.

82. La durata delle lezioni di ciascun Professore sarà di un ora ed un quarto al giorno, secondo che verrà fissato nel Calendario approvato dalla Suprema Commessione giusta gli art. 41 e 42.

Il Professore distribuirà questo tempo in quel modo e con quel metodo che meglio a lui piaccrà e crederà più confacente alla istruzione della gioventù.

83. Le lezioni saranno dai Professori dettate, e dagli scolari ripetute in lingua italiana. Non si vietano però con questo quelle dissertazioni su di alcune materie, che si possono con tutta proprietà, e si vogliono anche trattare in latino.

84. Le opere che ciascun professore vorrà leggere nella sua cattedra saranno da lui preposte, giudicate dalla rispettiva facoltà opportune, ed approvate dalla suprema Commessione, in conformità dell' art. 42.

85. Non sarà permesso ad alcun professore di dettare nella scuola scritti suoi o di altri, ma tutti dovranno servirsi dei libri che saranno scelti ed indicati nel catalogo approvato come sopra; sono però invitati i professori a mettere in istampa il corso delle loro istituzioni, dopochè verrà approvato dalla suprema commessione, inteso il giudizio de' professori della rispettiva facoltà.

86. Ogni professore dovrà in ogni sabato far esporre or dal-

l' uno, or dall' altro degli studenti alcune delle materie trattate nella settimana. Tale esercizio si eseguirà in tal modo, che sarà dal professore creduto più utile, e farà anche di tempo in tempo eseguire sulle materie più interessanti, e che lo comportino, alcune dissertazioni da leggersi in iscuola in un determinato giorno, dopochè sarà prima stata sottomessa al giudizio del professore, e da esso approvata.

87 Il professore è l' immediato superiore nella scuola, in cui deve mantenere il buon ordine e la decenza: egli riprenderà gravemente quei scolari, che in qualunque modo ne turbano l' assoluto silenzio, ed avrà la facoltà di cacciare sul momento dalla scuola, i discenti torbidi ed inquieti e ne darà in seguito parte al Rettore.

88. In tutte queste incumbenze, o altro che bisogna nel tempo delle lezioni, i professori saranno serviti dai bidelli.

89. I professori come depositarii della confidenza del Governo per l' importante oggetto della pubblica istruzione, dovranno mettere in opera tutto il loro zelo, onde ispirare nella scuolaresca un profondo rispetto verso la religione (senza la quale ogni dottrina è vana) il sacro amore per la virtù e per le scienze, e contribuire col loro buono esempio a formare il carattere degli allievi alle loro cure affidati, e conserveranno tutta quella dignità che a sì gravi incombenze si conviene, nè si lasceranno distrarre da cure da occupazioni aliene a' loro studii.

90. Trai professori non vi ha precedenza; ma si devono fra loro distinguere per l' assiduità allo studio, per lo zelo della scienza che professano, per l' esatto esercizio de' loro obblighi, e per la puntualità dell' orario stabilito. Pure ove occorre stabilire alcuna precedenza sarà questa determinata dell' antichità del servizio e della elezione, ed in ultimo dalla età.

91. In caso di malattia, o di legittimo impedimento il professore ne dovrà dare avviso al Rettore che inviterà per la lezione il sostituto o l' aggiunto per mezzo di un bidello.

92. Terminati gli esami e fatta la collazione de' gradi dottorali alla fine dell' anno scolastico, restano i professori in loro libertà, e possono andare dove vogliono, senza bisogno di congedo, purchè si trovino al loro posto al principio delle scuole.

93. Il professore sarà inoltre il Direttore nato dello stabilimento, museo, o gabinetto, che è annesso alla sua cattedra. Questi stabilimenti, gabinetti, musei, e simili, saranno diretti pel servizio interno, secondo le particolari istruzioni compilate dalla facoltà ed approvate dalla suprema commessione. Potranno in gene-

rale avere stabilimenti coi rispettivi aggiunti ed impiegati con qual si voglia altro titolo e secondo il capimento che ne presentano i fondi le cattedre di Fisica sperimentale, di Chimica, di Chimica applicata alle arti, di Storia Naturale in generale, o divisamento di Zoologia di Botanica e di Mineralogia, di Anatomia, di Astronomia, e di Agricoltura. La Clinica Medica, e la Chirurgica saranno dirette con regolamenti speciali approvati da S. E. il Ministro degli affari interni, giusta il progetto fatto dalla Commissione per tutte e tre le Università. Quali stabilimenti poi debbano difatto aver luogo in ciascuna Università, ed in preferenza verrà successivamente determinato dal capimento che presenta il rispettivo stato discusso, e dalla speciale approvazione del Sovrano.

94. A' professori apparterrà di dritto firmare i certificati per la parte che riguarda la idoneità, ed il profitto ritratto dallo studente nella scuola, ed al Segretario-Cancelliere per la parte, che concerne l' assiduità e l' assistenza alla scuola, secondo si ricava da' registri d' intervento giusta gli art. 52. e 59. si gli uni, che gl' altri certificati si estrarranno però dalla cancelleria.

TITOLO VI.

DEL COLLEGIO DECANALE

95. I cinque Decani di cui si parlerà nel seguente titolo all' art. 105, compongono un Collegio che verrà detto Decanale.

96. Sarà Presidente di questo Collegio, e vi avrà sempre voto il Rettore dell' Università, ed in mancanza di esso il Vice-Rettore colle stesse attribuzioni giusta l' art. 45. il Decano meno antico in ordine della elezione alla cattedra trai presenti farà le funzioni di Segretario o di Cancelliere di esso Collegio.

97. Il Collegio de' Decani sarà dal Rettore convocato per mezzo de' bidelli con invito in iscritto o a stampa ordinariamente in ogni due mesi, e potrà da sè stesso o per ordine del Gran-Cancelliere convocarlo anche straordinariamente in qual si voglia tempo secondo il bisogno.

98. Il Gran-Cancelliere vi può (quando lo stima opportuno) intervenire, e sarà allora, il Presidente, come in qualunque congresso dell' Università, in cui gli piaccia di trovarsi presente, sempre con voto nel Collegio Decanale, negli altri Collegi però senza voto come all' art. 18. si disse.

99. Le sessioni del Collegio Decanale non potranno aver luogo, ove non siano presenti, almeno quattro incluso il Presidente;

le deliberazioni vi saranno prese a pluralità di voti, che potranno darsi in palese od in segreto, come meglio piacerà al Collegio, nella parità decide il voto di chi presiede alla sessione.

100. Il Collegio de' Decani si occuperà specialmente di tutto ciò che riguarda il sistema dell' istruzione tenuto nell' Università, della disciplina che si osserva e del corpo de' regolamenti di essa, ed ha la facoltà di proporre le riforme, che crederà necessarie agli articoli dello Statuto, la correzione degli abusi, che avrà osservati nella disciplina, e ne' metodi dell' insegnamento; e secondo le occorrenze, anche lo stabilimento di nuovi articoli; eseguirà in fine tutti quegl' incarichi, che gli potranno essere commessi dal Gran-Cancelliere per mezzo del Rettore.

101. I rapporti del Collegio Decanale saranno firmati da chi presiede, ed autenticati dal Decano Segretario, e quindi saranno trasmessi per mezzo del Rettore al Gran-Cancelliere per gl' ulteriori provvedimenti da darsi; gli atti però del Collegio saranno sottoscritti da tutti i Decani presenti, ed autenticati, come sopra; le minute originali poi di questi rapporti, gli appuntamenti, e gli atti tutti del Collegio saranno conservati nella Cancelleria dell' Università giusta l' art. 57.

TITOLO VII.

DEI COLLEGI DELLE FACOLTA'

102. Posta all' art. 66, la divisione dello insegnamento in cinque facoltà, ognuna d' esse formerà un Collegio di professori. Vi saranno perciò in ciascuna Università cinque Collegi. 1. il Collegio Teologico; 2. il Collegio legale; 3. il Collegio medico; 4. il Collegio delle scienze fisiche, e Matematiche; 5. il Collegio filosofico e letterario. Il Collegio o magistero delle belle arti dove ne esiste proporrà alla Deputazione per mezzo del Rettore, un progetto di regolamenti a parte che verrà dalla Commessione rassegnato al Governo per la superiore approvazione.

103. I membri di ogni Collegio saranno tutti i professori compresi nella rispettiva facoltà. I professori emeriti, vi avranno luogo, in conformità dell' art. 80. come pure i professori interini, gli aggiunti ed i sostituti; gl' ultimi due però avranno il titolo di sostituti collegiali, e potranno essere ammessi in Collegio senza voto.

104. Per questa disposizione cesseranno da oggi innanzi le incombenze de' Collegi di Catania, nè verranno più suppliti i posti che vacheranno. Saranno però conservati solamente gli attuali possessori sugli introiti delle stesse lauree.

105. Ogni Collegio avrà un Presidente col titolo di Decano, che sarà il professore più antico di servizio, e di elezione nella facoltà.

La durata di questa Presidenza sarà triennale, come quella del Rettore, valutandosi dal principio dell' anno scolastico, in cui il nuovo Decano dovrà mettersi in esercizio delle sue funzioni. Sarà Presidente però quante volte non voglia presedere alla sessione del Collegio il Gran-Cancelliere od il Rettore come all' art. 98, fu detto.

106. La carica di Decano si otterrà successivamente da ciascuno de' professori proprietarii soltanto della rispettiva facoltà, secondo l' ordine dell' anzianità di servizio e di elezione: nel caso di contemporanea elezione si darà la preferenza al più anziano di età giusta l' art. 90.

107. Il solo Decano presenterà i candidati al ricevimento della laurea, e sarà l' unico Promotore della rispettiva facoltà. Per questa disposizione cessano da oggi innanzi i titoli e le onorificenze di Promotore accordati ad altri professori nello stesso Collegio.

108. Trovandosi il Decano legittimamente impedito ne farà le veci il professore proprietario che viene appresso per anzianità nella facoltà medesima.

109. Ogni Collegio si dee radunare dentro l' Università ordinariamente una volta al mese: i componenti del Collegio saranno per disposizione del Decano avvisati tutti per mezzo dei bidelli con biglietto in iscritto, o in istampa, ma la sessione non avrà luogo, se non siano presenti almeno due terzi de' componenti di tutto il Collegio.

110. Ciascuno de' Collegi potrà essere straordinariamente convocato dal Gran-Cancelliere o dal Rettore, e si dovrà allora specialmente occupare di quell' oggetto, che viene proposto, e di quanto gli è commesso.

111. Ogni Collegio avrà un Segretario o Cancelliere per le sole sessioni collegiali, non già pei concorsi di qualunque specie, nè per gli esami dei gradi accademici, poichè in questi casi tutti gli atti e i processi verbali debbono essere di dritto compilati dal Segretario-Cancelliere dell' Università; il Segretario o Cancelliere del Collegio sarà sempre l' ultimo professore in ordine di nomina tra presenti.

112. Il Segretario del Collegio terrà un libro somministrato dalla Cancelleria in cui saranno da lui registrati tutti gli atti e le deliberazioni tutte del Collegio, ch' egli in fine autenticherà colla sua firma.

113. Le deliberazioni del Collegio saranno prese a pluralità di

voti come all' art. 99, nella parità decide il voto del Decano, o di chi presiede alla sessione giusta l' art. 18.

114. Il professore che la fà da Segretario del Collegio registrerà le deliberazioni dello stesso, che verranno in seguito firmate nell' anzidetto libro da tutti i votanti; se alcuno dei votanti è di contrario avviso, può firmare la deliberazione per *Concorso*, che è per quanto dire per compiere solamente il numero legale, e può nella firma manifestare il suo voto in contrario della deliberazione presa dalla pluralità dei votanti. Questa disparità di voti, quando ha luogo, verrà espressa nel rapporto che si farà al Gran-Cancelliere.

115. Le attribuzioni dei Collegi delle Facoltà sono i seguenti. 1. Dar giudizio dei libri elimentari, che si debbono leggere nelle cattedre comprese in quella facoltà pella proposta che ne farà il rispettivo professore; 2. discutere i metodi d' insegnamento, che ciascun professore propone pella sua cattedra, e stabilirlo nelle più precise maniere; 3. esaminare e proporre alla Deputazione tutto ciò che può concorrere allo avanzamento, e miglioramento delle particolari scienze comprese nella sua facoltà rispettiva; 4. eseguire tutti gli incarichi, che gli verranno dati dalla Deputazione o dal Gran-Cancelliere per mezzo del Rettore.

116. Di tutto ciò che il Collegio delibera, se ne dee fare rapporto particolare al Gran-Cancelliere per essere approvato (secondo la natura degli oggetti trattati) dalla Deputazione, ovvero dalla suprema Commessione.

117. I rapporti dei Collegi dovranno essere firmati da tutti i componenti che furono presenti alla deliberazione e trasmessi al Gran-Cancelliere per mezzo del Rettore, le minute, i processi verbali, e tutti gli atti del Collegio si depositeranno (come all' art. 101. si disse) nella Cancelleria dell' Università.

118. Nei congressi del Collegio, che si terranno per alcun concorso a cattedra, o a premii, o per gli esami dei gradi dottorali v' interverranno di dritto il Rettore, che presederà al Collegio, ove non intervenga la Deputazione od il Gran-Cancelliere senza voto, giusta l' art. 181, ed il Segretario-Cancelliere dell' Università, amendue senza voto, salvo se alcuno di essi o amendue appartengano alla stessa facoltà come professori proprietarii.

TITOLO VIII.
DEI SOSTITUTI, DEGLI AGGIUNTI, E DEI PROFESSORI INTERINI

119. La elezione dei sostituti, degli aggiunti, e dei professori

interini sarà in tutte e tre le Università eseguita in regolarità del regolamento speciale approvato con foglio ministeriale dei 10 agosto, comunicato a 5. settembre sotto numero 295, e del real rescritto dei 22 marzo comunicato a 3 aprile 1839; annessi amendue a questo Regolamento provvisorio.

120. Il numero degli aggiunti è in ciascuna Università determinato del numero degli stabilimenti, che vi esistono, e dal rispettivo stato discusso in vigore in conformità dall' art. 93. ed in questo senso dovrà intendersi l' art. 5. di esso regolamento speciale dei 10 agosto.

121. Per aggiunto poi deve intendersi quell' impiegato dello stabilimento, che viene immediatamente dopo il professore (il quale ne è il direttore giusta il citato art 93.) con qualunque nome fosse egli stato chiamato.

122. Gli obblighi e le prerogative dei sostituti e degli aggiunti sono quegli stessi, che vengono descritti nel sopramentovato regolamento, i soldi degli aggiunti verranno determinati nei rispettivi stati discussi degli stabilimenti.

123. I professori interini si elegeranno ancora colle norme in esso prescritte, come è detto all' art. 119. e questi soli così eletti potranno godere de' vantaggi ivi all' art. 8. ai medesimi accordati.

TITOLO IX.

DEGLI ESAMI, E DEL CONFERIMENTO DEI GRADI ACCADEMICI

124. In tutte e tre le Università della Sicilia i gradi accademici saranno provvisoriamente conferiti in conformità del regolamento approvato per la regia Università degli studii di Napoli con real decreto dei 27. dicembre 1815. annesso in fine a questi regolamenti provvisorii, eccettuato solamente il titolo 4. concernente i dritti da pagarsi.

125. I dritti che si dovranno pagare dai candidati pel conseguimento dei gradi dottorali sono determinati dalla tariffa unita in fine a questo regolamento.

126. In quella Università ove il numero dei professori compresi nel Collegio della facoltà, da cui si conferiscono i gradi, o quello degli altri impiegati, che debbono partecipare delle propine e minore di quanto è indicato nella tariffa, il residuo aumenterà l' introito dell' Università, dove questo numero è maggiore l' introito dell' Università sarà in conseguenza minore, non dovendo diminuirsi mai, nè accrescersi quella tangente che a ciascuno è

nella tariffa assegnato, nè gravarsi di un di più il candidato ovvero alleviarsi del superfluo.

127. Ove alcun dubbio sia mosso per la esecuzione applicazione o interpetrazione di qualche articolo del regolamento per gradi accademici, il Gran-Cancelliere darà per allora i provvedimenti che crederà opportuni, i quali si eseguiranno, se il tempo non permette di aspettare superiore approvazione, ma ne farà poi subito rapporto alla suprema Commessione, la quale ove la quistione rientri nei limiti delle sue attribuzioni, provvederà all'occorente, in caso diverso implorerà i superiori provvedimenti da S. E. il Ministro degli affari interni per le diffinitive risoluzioni di norma.

128. I gradi accademici in forza dei reali dispacci del 1811 e 1812 non si possono conseguire se non in quella stessa Università in cui si è fatto il corso dello studio rispettivo, eccettuato il caso di sovrana dispensa accordata per le sue speciali circostanze a qualche individuo.

129. Il corso delle scienze mediche sarà unico, il quale si compie per ora in quattro anni, inclusa la clinica medica e cerusica secondo la professione che vuolsi abbracciare, unica sarà pure la laurea, e quindi in questa facoltà l' approvazione si conferisce dopo compiuto il secondo anno o pria di entrare nel terzo, dopo il terzo si darà la licenza, alla fine del quarto la laurea.

130. In tutte le altre facoltà il corso per la laurea è provvisoriamente fissato a tre anni; e dopo il primo si riceve l' approvazione, dopo il secondo la licenza, alla fine del terzo la laurea.

Il corso per ottenersi dai patrocinatori la licenza in dritto è limitato a due anni, quello de' notai per la cedola d' approvazione ad un anno.

Il corso per potersi conseguire da' farmacisti dagli architetti e dagli agrimensori la rispettiva licenza nelle scienze fisiche e matematiche che li abilita al semplice e solo esercizio della loro professione è ristretto ad anni due, e nel primo si riceve l' approvazione, indi la licenza; ma per potere gli uni e gli altri essere destinati dalle autorità a rivisori a periti giudiziarii a protomedici sostituti ad ingegnieri e direttori di opere pubbliche è necessario che prendano la rispettiva laurea.

I salassatori, le levatrici, gli erbaiuoli, ed in generale tutti gli esercenti la bassa chirurgia o la bassa farmacia, secondo le leggi protomedicali, non potranno ottenere la rispettiva patente, che promana da' gradi accademici, se non siano stati prima trovati idonei in quelle particolari conoscenze, che sono prescritte negli speciali regolamenti per tali mestieri. 4

131. Le domande da farsi dai candidati al Gran-Cancelliere per l'ammissione all'esame dei gradi dottorali o per la semplice consecuzione dei medesimi, ove non occorra esame, saranno trasmesse al Segretario-Cancelliere, il quale avendo esaminate e trovate in regola le carte tutte ne farà l'assicurazione in iscritto al Gran-Cancelliere e le conserverà in cancelleria, quindi si daranno dal Rettore le disposizioni convenienti per la convocazione del rispettivo Collegio nelle debite forme per lo esame o pel conferimento de' gradi.

132. Gli esami pel conferimento dei gradi accademici avranno ordinariamente luogo tre volte all'anno; 1. nel tempo delle ferie natalizie; 2. nel tempo delle ferie pasquali; 3. alla fine dell'anno scolastico, e si eseguiranno in modo che s' interrompa quanto meno è possibile il corso delle lezioni nel caso di doversi prolungare gli esami.

133. Gli aspiranti nei gradi accademici disapprovati al primo esame potranno tornare al secondo, riprovati nel secondo si abilitano a sottoporsi al terzo esame, disapprovati nel terzo e per la terza volta dovranno fare un altro anno di studii.

134. Finito lo esame il Segretario-Cancelliere (a cui giusta l'art. 53 dee trasmettersi ciascuno degl' incartamenti per conservarsi in cancelleria) estrarrà i nomi e cognomi degli approvati, ne farà l'albo che sarà rimesso al Rettore per affigersi colla di lui firma alle porte dell' Università coll' indicazione del giorno in cui dovrà aver luogo il conferimento dei gradi accademici.

135. La laurea solenne sarà conferita nelle consuete forme dal Gran-Cancelliere in presenza della Deputazione, o da chi in mancanza ne assume gl' incarichi e le veci, il tempo proprio è quello stabilito nell' art. 132.

Potrà però conferirne privatamente o delegarla al Vice-Presidente in altri tempi per le particolari circostanze di qualche individuo.

136. In ciascuna facoltà sarà in ogni anno alla fine degli studii conferita una laurea franca in vece di premio a colui che nello esame di essa si fosse sopra tutti gli altri distinto ed avesse riportato l'universale approvazione del collegio e l'ottimo assoluto.

Questi saranno i premii che più convenientemente si distribuiranno dalle Università, tutti gli altri che non sono di particolare istituzione, i quali rimangono salvi, resteranno da oggi innanzi aboliti.

TITOLO X.

DEGLI SCOLARI, E LORO OBBLIGHI

137. Tutti i sudditi della R. M. S. dell' una e dell' altra parte de' reali dominii, come ancora gli stranieri di qualunque nazione si sieno possono essere ammessi indifferentemente agli studii in ciascuna delle tre Università, tutti avranno i medesimi riguardi e le medesime considerazioni, tutti potranno ricevere gli stessi gradi accademici, là dove però hanno compito il rispettivo corso della facoltà in conformità dell' art. 128.

138. Chiunque vuole frequentare in qualità di scolare alcuna delle Università deve al principio dell' anno scolastico presentarsi al Rettore della stessa per dargli il suo nome e fargli insieme conoscere a quale studio desidera applicarsi, qual corso imprendere.

139. Per potere essere ammesso in una delle tre Università dovrà egli presentare in iscritto questa dimanda al Rettore accompagnata dalla fede di battesimo, di buon costume, e di perquisizione, ed indi munirsi della così detta *carta di riconoscenza* che riterrà sempre presso di se, la quale gli verrà rilasciata dal Segretario-Cancelliere della stessa, dopo l' approvazione che ne sarà stata data dal Rettore nel trasmettere la domanda colle annesse carte alla cancelleria.

140. Questa carta sarà firmata dal Rettore e dal Segretario-Cancelliere, e munita del piccolo sugello dell' Università.

141. Pria di essere ammesso ad un corso qualunque di studii pei gradi dottorali in qual si voglia facoltà, dovrà lo aspirante ottenere la cedola in filosofia e letteratura che vale di matricola.

142. Quante volte lo studente si presenterà allo esame per ottenere l' ascenso a' gradi maggiori, tante dovrà egli esibire in cancelleria la sua carta di ricognizione a fine di contestare lui essere la stessa persona.

143. Tutti gli studenti debbono intervenire alle rispettive scuole in ciascun giorno di lezione segnato nel calendario, nè sarà permesso ad alcuno di esentarsene senza legittimo impedimento.

144. È proibito agli studenti e a qualunque altra persona di passeggiare innanzi alle scuole nelle ore delle lezioni, o far mormorio e cicaleccio nel cortile.

145. Tutti gli scolari di qualunque facoltà pria di entrare in ogni scuola sono obbligati a presentarsi volta per volta in quel luogo di officio designato dal Rettore nello stesso cortile dell' Università per farsi notare nel registro della rispettiva facoltà presso quel Prefetto che trovasi a questo officio destinato.

146. Essi devono entrare nella scuola insieme col professore e restarvi sino alla fine. Quelli che non vi entrano o non sono abitualmente permanenti non potranno avere dal Segretario-Cancelliere l' attestato di frequenza che si estrae da' registri.

147. L'uscire dalla scuola prima del tempo stabilito, o lo entrarvi dopo la mezz' ora sarà da' prefetti notato ne' registri d' intervento siccome mancanza.

148. Nella scuola saranno tutti immediatamente subordinati al professore, giusta gli articoli 86 e 87, alle cui interrogazioni debbono sempre rispondere con tutto rispetto e venerazione.

149. Lo stesso rispetto e la stessa venerazione e subordinazione mostreranno a' prefetti come ad ecclesiastici che sono incaricati a vegliare sui loro andamenti e sulla disciplina dell' Università.

150. Nella scuola dovranno conservare quella docilità modestia decenza e silenzio per rivolgere la loro attenzione agli insegnamenti del professore, esser sempre pronti a ripetere le lezioni e ad eseguire quelli esercizii scolastici che il professore viene ordinando; quelli che abitualmente mancano a questi obblighi non potranno pretendere dal professore l' attestato di idoneità.

151. Gli scolari debbono con sommessione ricevere le ammonizioni e le correzioni del professore, ed emendarsi immediatamente. Quelli che sono torbidi indocili e commettono indecenze nella scuola o in altro qualunque luogo della Università saranno dal professore o dal prefetto immediatamente cacciati fuori dalla scuola e dalla Università; si darà subito notizia al Rettore per le ulteriori risoluzioni da prendere giusta gli articoli 55 56 ed 87.

152. I perturbatori della quiete e del silenzio e gl' insubordinati, oltre di espulsione saranno soggetti a pene maggiori ben viste alla Deputazione, il professore se in iscuola, od il prefetto se fuori scuola quando la colpa sarà grave, ne dovranno far sempre rapporto al Rettore indicando la qualità della medesima, il quale ne darà conoscenza per mezzo del Gran-Cancelliere alla Deputazione col suo avviso sul castigo che meritano, per le provvidenze da darsi in conformità dell' articolo precedente.

153. Di tutte le trasgressioni che gli studenti commettono fuori delle scuole, ma nel recinto dell' Università, se ne farà dai prefetti rapporto al Rettore, il quale adoprerà tutti i mezzi per correggere i colpevoli, trovandoli incorreggibili ne darà notizia al Gran-Cancelliere.

154. Quelli che aspirano al conseguimento de' gradi devono seguire l' ordine degli studii prescritto nel rispettivo corso, nè possono passare da una scuola all' altra a loro capriccio: volendo

però cambiare il corso degli studii per rivolgersi ad altra professione debbono farne domanda al Rettore, il quale facendola buona ne trasmetterà i documenti nella cancelleria per farsi notare dal Segretario-Cancelliere nel ruolo di quest' altra facoltà, senza essere obbligati a prendere nuovamente la matricola.

155. In ogni domenica, eccettuata la Pasqua, debbono gli scolari tutti intervenire all' oratorio, assistere al catechismo ed alla messa, recitare le consuete preci e partecipare dei divini sagramenti, debbono assistere ancora agli esercizii spirituali detti di s. Ignazio in una settimana della quaresima, e praticheranno tutti questi atti di pietà con quella scrupolosità modestia divozione e silenzio che si conviene alla santità delle cose che vi si trattano ed alla casa di Dio.

156. Prima di entrare nella cappella a ciò destinata, dovranno farsi notare nel registro d' intervento agli atti di pietà come agli articoli 145 e 147 si disse.

157. Di questo intervento agli atti di pietà avrà anche fatta menzione nell' attestato di frequenza allo studio, che si rilascia dal Segretario-Cancelliere. Senza di questo attestato niuno può essere ammesso nello esame pe' gradi accademici.

158. Le sanatorie per le mancanze commesse nello studio e negli atti di pietà che potranno essere riconosciute legittime, ove in un anno oltrepassino il numero di 30 giorni, non si potranno accordare dalla suprema Commessione, ma se ne dovrà per essa fare rapporto a S. E. il Ministro degli affari interni.

TITOLO XI.

DE' PREFETTI DI DISCIPLINA

159. Pel servizio dell' Università vi sarà in ciascuna di esse quel numero di prefetti che le locali circostanze richiedono ed i fondi dell' Università permettono.

160. Il loro soldo e numero sarà stabilito nel rispettivo stato discusso, ve ne potrà essere alcuno senza soldo col titolo di *prefetto supplente* e colla futura elezione alla prima vacanza.

161. I prefetti dovranno essere sempre ecclesiastici di sperimentata condotta di nota probità e prudenza nè sforniti di sufficiente dottrina. Saranno eletti dalla Deputazione a proposta del Rettore, ed approvati dal Governo per mezzo della suprema Commessione.

162. È obbligo dei medesimi vegliare sulla condotta che ten-

gono gli scolari dentro il recinto delle Università, di mantenere il buon ordine la disciplina nel tempo delle scuole di tutti gli esercizii letterarii e degli atti di pietà. Quindi debbono trovarsi presenti nell' Università alquanto prima delle ore stabilite, per fare aprire le porte, e non ne partiranno se non sieno intieramente sgombrati dalla Università tutti gli studenti.

163. I prefetti dipenderanno immediatamente dal Rettore; che distribuisce le loro incombenze, secondo che giudicherà più conveniente; sono ancora tenuti a disimpegnare quegli incarichi che potrà loro affidare il Segretario-Cancelliere, e si presteranno ai professori in ciò che riguarda il servizio scolastico delle Università.

164. Uno o più di essi saranno destinati secondo il bisogno a notare l' intervento degli scolari alle lezioni ed agli atti di pietà, come si è sempre praticato in Palermo giusta gli art. 146. 147. 148, e 157; uno altro sarà incaricato inoltre di fare le spese giornaliere ed a minuto pel servizio della Università, delle quali alla fine d' ogni mese si darà la nota al Rettore, che vi apporrà il suo visto pria d' esser trasmessa al Gran-Cancelliere per l' ulteriore da praticarsi.

165. I prefetti devono aver cura della pulitezza delle scuole, di far suonar dai bidelli i segni alle ore stabilite al principio ed alla fine di ogni lezione, useranno tutto lo zelo e la vigilanza possibile per impedire qualunque strepito e disordine nel cortile, per allontanare i vagabondi che vi s'introdurranno nè permetteranno a taluno di passeggiare avanti alle scuole nel tempo delle lezioni, affinchè in nessun modo si perturbi la tranquillità del luogo addetto agli studii.

166. Si comporteranno coi dovuti e civili riguardi verso gli studenti, ma gli scolari debbono usare verso di loro quell' attenzione ed obbedienza che si conviene a persone a cui è affidata la disciplina dell' Università. Epperò debbono i prefetti riprendere sul momento quegli scolari che producono qualche disturbo e quando occorre darne parte in iscritto al Rettore per gli altri provvedimenti. Potranno per qualche disordine avvenuto o per impedire che avvenga, cacciare per allora gli studenti inquieti ed indisciplinati, che devono ubbidire, e darne conto al Rettore.

167. Finalmente debbono aver particolare cura degli esercizii di pietà di tutte le domeniche e della settimana della quaresima, di che si disse all' art. 156, essi saranno i primi ad intervenire alla cappella per farla preparare, ed usare tutta l' attenzione possibile affinchè gli scolari adempiano ai doveri della religione con

quella divozione e modestia che si richiede in cose di tanta importanza.

168. Per tutte queste incombenze saranno sempre assistiti dai bidelli, dal guardaportone, e da' facchini addetti al servizio della Università.

169. I prefetti saranno tenuti presenti e presi in considerazione secondo la loro anzianità nelle elezioni dei commessi dell' ufficio del Segretario-Cancelliere dell' Università.

170. Oltre al soldo assegnato nello stato discusso parteciperanno anche alle propine dei gradi accademici in quella porzione che è loro assegnata nella tariffa dei dritti da pagarsi pei gradi anzidetti posta in fine di questo regolamento.

TITOLO XII.

DEL MAESTRO DI SPIRITO, E DEGLI ATTI DI PIETA'.

171. Ciascuna Università avrà un maestro di spirito che sarà il superiore immediato ed il direttore dell' oratorio e della cappella di tutti gli atti di pietà e degli esercizii spirituali. Egli avrà l' obbligo di far istruire la scolaresca nei doveri di cristiano di fedele suddito e di buon cittadino. Vi sarà inoltre un sacerdote addetto alla celebrazione della messa, pei soli giorni di oratorio e pel tempo degli esercizii spirituali, che non sarà mai alcuno dei prefetti.

172. Le cariche che altrove sono divise, di oratore di catechista di rettore o di beneficiato della cappella addetta al servizio della Università saranno da oggi innanzi riunite nel solo maestro di spirito, che potrà essere uno de' professori ecclesiastici. In Palermo sarà conservato lo attuale stato delle cose finchè dura la causa onerosa accennata all' art. 24

173. I professori della facoltà teologica e qualche altro professore ecclesiastico che non sia maestro di spirito faranno a turno il catechismo, ed avranno per questa fatica un annua remunerazione sui fondi della Università.

174. L' oratorio avrà luogo per tutto il tempo scolastico in ciascuna domenica dell' anno, accettuata la Pasqua di resurrezione; in una settimana della quaresima poi si terranno gli esercizii di s. Ignazio, e si soddisferà alla fine di essi previa la licenza del parraco al precetto pasquale. Il solo Gran-Cancelliere per qualche causa non preveduta potrà sul rapporto del Rettore dispensare allo adempimento dell' oratorio.

175. Il maestro di spirito avrà la cura di fare osservare quanto è di sopra prescritto, ed l'art. 156; sarà sempre presente agli oratorii ed a tutti gli atti religiosi che si praticano dalla scolaresca; procurerà colla massima carità e prudenza che si facciano le confessioni, baderà insomma che ogni cosa sia eseguita colla maggiore esattezza e religiosità.

176. Di quanto occorre nel tempo degli atti religiosi e nella cappella dovrà farne rapporto al Rettore, ma può sul momento fare uscire dalla medesima gli studenti inquieti e perturbatori del santo silenzio che in tali atti ed in tal luogo è necessario osservarsi.

177. In tutte queste incombenze sarà egli assistito da tutti i prefetti dell' Università e dai bidelli.

178. Il soldo del maestro di spirito verrà stabilito dallo stato discusso in vigore, o da approvarsi per ciascuna Università separatamente.

TITOLO XIII.

DELLA BIBLIOTECA

179. Vi sarà dentro il recinto della stessa Università una pubblica biblioteca propria della stessa con quel numero di impiegati che sono necessarii pel servizio della medesima, secondo le rispettive circostanze.

180. Ciascuna Deputazione si occuperà di un progetto di regolamento pel servizio interno e pel mantenimento della biblioteca. E formerà il piano organico degli impiegati, conservando sempre gli averi, ed il posto agli attuali.

181. Questo progetto sarà rimesso alla Commessione suprema per rassegnarsi colle sue osservazioni a S. E. il Ministro degli affari interni, da cui dovrà essere difinitivamente approvato.

TITOLO XIV.

DELLA CONTABILITA'

182. In conformità dell' art. 16 di questo regolamento avrà ciascuna Deputazione lo officina delle amministrazioni di sua dipendenza.

183. Vi saranno per queste amministrazioni in ciascuna Università un razionale ed un controllo colle corrispondenti officine, e con quel numero di officiali che porta il bisogno.

184. Vi sarà inoltre un tesoriere scelto fra i professori ed approvato dal Governo per la recezione e distribuzione de' piccoli depositi, di che si è discorso negli art. 52. 55. 63. 77. 125. 126. e 170.

185. Le Deputazioni si occuperanno di un progetto di regolamento provvisorio pel servizio della rispettiva amministrazione, e del piano organico delle anzidette officine, compreso il contenzioso per la superiore approvazione giusta l'art. 181.

TITOLO XV.

DEI SERVIENTI

186. Presso ciascuna Deputazione e pel servizio di essa e della sua officina vi sarà un usciere o messo o bajolo che voglia dirsi.

187. Il soldo di questo tale impiegato sarà dalla Deputazione determinato nel rispettivo stato discusso, gli obblighi verranno descritti nel regolamento particolare pel servizio interno della sua officina da approvarsi superiormente giusta gli art. 65 e 181.

188. Vi saranno ancora per assistere il Rettore il Segretario-Cancelliere i professori nel tempo delle lezioni, ed il maestro di spirito nell' oratorio, due o più bidelli, inoltre un guardaportone della Università ed uno o più facchini o massari pel basso servizio, secondo i rispettivi bisogni della stessa e degli stabilimenti.

189. I soldi ed il numero di cotali impiegati verranno stabiliti nei progetti dei rispettivi stati discussi da approvarsi.

Gli obblighi ed i doveri di ognuno di essi saranno determinati, secondo la loro natura, in un regolamento speciale formato dalla rispettiva Deputazione di accordo col Rettore e col Segretario-Cancelliere della stessa Università, e rimesso alla Commessione per la superiore approvazione in conformità degli art. 65 e 181.

190. E poichè le leggi non debbono aver forza retroattiva, nel mettersi in esecuzione il presente regolamento saranno salvati in quanto è possibile gli averi e gl' interessi di tutti quegl' impiegati che se ne trovano attualmente in possesso.

TARIFFA

De' dritti che si pagano pel conferimento de' gradi accademici nella regia Università degli Studi di Palermo, e distribuzione de' medesimi agl' impiegati che ne partecipano in virtù de' Sovrani decreti in onze, tarì e grana.

I. FACOLTA' TEOLOGICA

Intero deposito . . . . onz 23 25 10.

Che si divide in dritto per	Cedola	Licenza	Laurea	Totale	
Dell' Università . . onz	» 3 »	5 8 »	9 20 10	17 28 10	17 28 10
Ed in dritto degli altri Impiegati . . . . onz	» 22 »	1 14 »	3 21 »	5 27 »	5 27 »
Cioè					
Al Rettore . . . . onz	» 4 »	» 8 »	» 12 »	» 24 »	
Al Cancelliere . . . onz	» 5 »	» 10 »	» 15 »	1 » »	
Al Professore della Teologia dommatica . . onz	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Detto della morale onz	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Detto della Canonica onz	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Detto della storia ecclesiastica . . . . . onz	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Detto della lingua ebraica e scrittura . . . . onz	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Ai tre Prefetti . . . onz	» 3 »	» 6 »	» 9 »	» 18 »	
Al messo . . . . . onz	» » »	» » »	» 9 »	» 9 »	
Ai due Bidelli . . . onz	» » »	» » »	» 6 »	» 6 »	
Al Portinajo . . . . onz	» » »	» » »	» 1 »	» 1 »	
Al Massaro . . . . onz	» » »	» » »	» 6 »	» 6 »	
Al servo del Presidente oz	» » »	» » »	» 3 4	» 3 4	
Detto del Rettore . onz	» » »	» » »	» 3 »	» 3 »	
Detti degl' altri Deputati z	» » »	» » »	» 10 16	» 10 16	
Detto del Promotore onz	» » »	» » »	» 2 »	» 2 »	
Detti degl' altri professori . . . . onz	» » »	» » »	» 4 »	» 4 »	

II. FACOLTA' LEGALE

Intero deposito . . . . onz 46 25 10

Che si divide in dritto per	CEDOLA	LICENZA	LAUREA	TOTALE	
Dell' Università . . onz	2 » »	9 » »	29 8 10	40 8 10	40 8 10
Ed in Dritto degli altri Impiegati . . . . onz	» 24 10	1 19 »	4 3 10	6 17 »	6 17 »
Cioè					
Al Rettore . . . . . onz	» 6 »	» 12 »	» 18 »	1 6 »	
Al Cancelliere . . . onz	» 6 »	» 12 »	» 24 »	1 12 »	
Al Professore di Codice e Pandette . . . onz	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Detto delle Istituzioni Civili . . . . onz	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Detto dell' Etica, e dritto di Natura . . . . onz	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Detto dell' Economia Civile . . . . onz	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Ai tre Prefetti . . . onz	» 4 10	» 9 »	» 13 10	» 27 »	
Al Messo . . . . . . onz	» » »	» » »	» 9 »	» 9 »	
Ai due Bidelli . . . onz	» » »	» » »	» 6 »	» 6 »	
Al Portinajo . . . . onz	» » »	» » »	» 1 »	» 1 »	
Al Massaro . . . . onz	» » »	» » »	» 6 »	» 9 »	
Al servo del Presidente onz	» » »	» » »	» 3 4	» 3 4	
Detto del Rettore . . onz	» » »	» » »	» 3 »	» 3 »	
Detti degl' altri Deputati onz	» » »	» » »	» 10 16	» 10 16	
Detto del Promotore onz	» » »	» » »	» 2 »	» 2 »	
Detto degl' altri Professori . . . . onz	» » »	» » »	» 3 »	» 3 »	

III. FACOLTA' DI SCIENZE MEDICHE

Intero deposito . . . . on7 18 » » »

Che si divide in dritto per	Cedola	Licenza	Laurea	Totale	
Dell' Università . . on7	2 » »	4 » »	6 2 10	12 2 10	12 2 10
Ed in dritto degli altri Impiegati . : . . on7	» 24 10	1 18 »	3 15 »	5 27 10	5 27 10
Cioè					
Al Rettore on7	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Al Cancelliere . . . on7	» 3 »	» 5 »	» 7 »	» 15 »	
Al Professore di Clinica Medica on7	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Detto di Clinica cerusica on7	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Detto di Medicina pratica on7	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Detto di Patologia generale on7	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Detto di Fisiologia . on7	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Detto di materia Medica 7	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Detto di Medicina legale 7	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Detto di Chirurgia . on7	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Detto di Anatomia . on7	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Ai tre Prefetti . . . on7	» 1 10	» 3 »	» 4 10	» 9 »	
Al Messo on7	» » »	» » »	» 4 10	» 4 10	
Ai due Bidelli . . . on7	» » »	» » »	» 6 »	» 6 »	
Al Portinajo on7	» » »	» » »	» 1 »	» 1 »	
Al Massaro on7	» » »	» » »	» 3 »	» 3 »	
Al servo del Presidente o7	» » »	» » »	» 2 »	» 2 »	
Detto del Rettore . on7	» » »	» » »	» 1 4	» 1 4	
Detti degli altri Deputati 7	» » »	» » »	» 6 »	» 6 »	
Detto del Promotore on7	» » »	» » »	» 1 10	» 1 10	
Detti degl' altri professori on7	» » »	» » »	» 8 »	» 8 »	

IV. FACOLTA' DELLE SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE

Intero deposito . . . . on7 15 10 »

Che si divide in diritto per	Cedola	Licenza	Laurea	Totale	
Dell' Università . . on7	2 » »	3 » »	6 1 10	11 1 10	11 1 10
Ed in diritto degli altri Impiegati on7	» 17 10	1 4 »	2 17 »	4 8 10	4 8 10
Cioè					
Al Rettore on7	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Al Caucelliere . . . on7	» 3 »	» 5 »	» 7 »	» 15 »	
Al Professore di Fisica o7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Detto di Astronomia on7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Detto di Geologia . on7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Detto della Mineralogia 7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Detto della Chimica e Farmacia on7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Detto della Chimica applicata on7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Detto dell' Agricoltura 7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Detto delle Matematiche miste on7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Detto delle Matematiche sublimi on7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Detto di Geometria, Algebra e Trigonometria o7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Detto d' Aritmetica ed Algebra on7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Ai tre Prefetti . . . on7	» 1 10	» 3 »	» 4 10	» 9 »	
Al Messo on7	» » »	» » »	» 4 10	» 4 10	
Ai due Bidelli . . . on7	» » »	» » »	» 4 »	» 4 »	
Al Portinajo on7	» » »	» » »	» 1 »	» 1 »	
Al Massaro on7	» » »	» » »	» 3 »	» 3 »	
Al servo del Presidente o7	» » »	» » »	» 1 4	» 1 4	
Detto del Rettore . on7	» » »	» » »	» 1 »	» 1 »	
Detti degli altri Deputati7	» » »	» » »	» 3 16	» 3 16	
Detto del Promotore on7	» » »	» » »	» 1 10	» 1 10	
Detti degl' altri professori on7	» » »	» » »	» 7 10	» 7 10	

V. FACOLTA' FILOSOFICA E LETTERARIA

Intero deposito on7 11 8 15

Che si divide in diritto per	Cedola	Licenza	Laurea	Totale	
Dell' Università . . on7	1 15 »	2 24 »	3 18 15	7 27 15	7 27 15
Ed in dritto degli altri Impiegati on7	» 11 10	» 22 »	2 7 10	3 11 »	3 11 »
Cioè					
Al Rettore on7	» 2 »	» 4 »	» 6 »	» 12 »	
Al Cancelliere : . . on7	» 3 »	» 5 »	» 7 »	» 15 »	
Al Professore della Logica e Metafisica . . . on7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Detto di Lingua greca o7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Detto di Lingua araba o7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Detto d'eloquenza latina 7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Detto d' italiana . . on7	» 1 »	» 2 »	» 3 »	» 6 »	
Ai tre Prefetti . . . on7	» 1 10	» 3 »	» 4 10	» 9 »	
Al Messo on7	» » »	» » »	» 4 10	» 4 10	
Ai due Bidelli . . . on7	» » »	» » »	» 4 »	» 4 »	
Al Portinajo . . . on7	» » »	» » »	» 1 »	» 1 »	
Al Massaro on7	» » »	» » »	» 3 »	» 3 »	
Al servo del Presidente o7	» » »	» » »	» 2 10	» 2 10	
Detto del Rettore . . on7	» » »	» » »	» 2 »	» 2 »	
Detto degli altri Deputati 7	» » »	» » »	» 8 »	» 8 »	
Detto del Promotore on7	» » »	» » »	» 2 »	» 2 »	
Detti degl' altri professori on7	» » »	» » »	» 8 »	» 8 »	

AVVERTENZA GENERALE

1. Lo stesso deposito per ciascuna delle cinque facoltà avrà luogo nelle altre due Università di Catania e di Messina senza alterazione alcuna in modo che in tutte e tre le Università dell'Isola la somma che nel totale si paga sia sempre la stessa, cioè di on7 23. 25. 10. per la laurea in sacra Teologia; di on7 46. 25. 10 per la legge; di on7 18. per la medicina in generale; di on7 15. 10. per la facoltà di scienze fisiche e matematiche; e di on7 11. 8. 15. per la facoltà di letteratura e filosofia, colla sola differenza, che ove maggiore sia il numero de' partecipanti giusta l'articolo 126 minore sarà il dritto, che spetta all'Università; e viceversa, ove sia minore questo numero maggiore allora sarà l'introito dell'Università in ciascun grado.

2. La stessa cosa avrà luogo quando per alcuno esame entra nel collegio qualche professore di altra facoltà che accresca il numero dei partecipanti, come per esempio il professore della canonica nella facoltà legale, il professore dell'architettura nella quarta facoltà e simili.

3. Faranno appendice a questi regolamenti, 1. il real rescritto de' 22 marzo 1839 comunicato a 3 aprile per la scelta de' professori; 2. il regolamento per la scelta de' sostituti e degl' interini approvato con rescritto de' 10 agosto 1839; 3. il regolamento per la collazione de' gradi dottorali, approvato con real rescritto de' 27 dicembre 1815 per la regia Università degli studii di Napoli, con tutti gli articoli addizionali, eccettuato il solo titolo IV, che non può per ora aver luogo in Sicilia; e 4. il regolamento pe' farmacisti, meno la esenzione del corso giusta l'articolo 130.

Napoli 31 maggio 1840.

Approvato da S. M. provvisoriamente.

Per copia conforme = Il Ministro Segretario di Stato degli affari Interni = Firmato = N. Santangelo

Per copia conforme
Il Presidente della Commessione della pubblica istruzione ed educazione in Sicilia.
Mons. Balsamo Arciv. di Monreale

Caserta, 27 Dicembre 1815

FERDINANDO IV. PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto il nostro decreto di questa stessa data:

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro dell' interno;

Abbiamo *decretato*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Il regolamento annesso al presente decreto, col quale si prescrive la norma da seguirsi per ottenere i gradi accademici, si definiscono le professioni e le cariche per le quali detti gradi si richiedono, e i diritti da pagarsi, è approvato.

2. Il nostro Segretario di Stato Ministro dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato,
Firmato, Tommaso di Somma

Regolamento per la collazione de' gradi dottorali, giusta l' antecedente decreto.

De' 27 di Dicembre 1815.

TITOLO I.

Gradi dottorali

Art. 1. I gradi dottorali sono tre; *approvazione*, *licenza*, e *laurea*. Que' che riceveranno il grado di approvazione, prenderanno il titolo di *baccellieri*; e que' che otterranno la licenza si chiameranno *licenziati;* ed in fine i laureati si diranno *dottori*.

2. Non si potrà ricevere alcun grado dottorale nelle facoltà di teologia, di giurisprudenza, di medicina e delle scienze fisiche e matematiche, senza che l' aspirante non abbia preso prima il grado di approvazione in filosofia e letteratura. Questo grado servirà come di matricola.

3. Sono eccettuati dall' articolo precedente gli agrimensori, i farmacisti, i notaj, i raccoglitori di parto, le levatrici, gli esercenti la bassa chirurgia, che riceveranno il grado di approvazione dalle rispettive facoltà, presso le quali sosterranno gli esami, senza bisogno di presentare la cedola in letteratura e filosofia.

4. Per qualunque grado dottorale l' aspirante vorrà prendere, dovrà esibire le fedi legali del battesimo, di moralità e di perquisizione.

5. Per presentarsi poi ad ottenere il grado di approvazione in filosofia e letteratura, converrà in oltre che l' aspirante abbia compiuto i sedici anni.

Per la licenza nella stessa facoltà sarà necessaria l' età di anni diciassette compiuti e l' esibizione della cedola.

Per la laurea l' aspirante dovrà avere diciotto anni compiuti, e dovrà esibire la licenza nella stessa facoltà.

6. Per essere ammesso all' esame di approvazione in teologia, dovrà l' aspirante presentare la cedola in filosofia e letteratura, ed avrà l' età di anni ventuno compiuti.

Per la licenza nella stessa facoltà dovrà esibire le due cedole di filosofia e letteratura e di teologia, e provare compiuti gli anni ventitrè.

Per la laurea finalmente in teologia dovrà offrirsi dall' aspirante la licenza nella facoltà, e dimostrare di aver compiuto il ventesimoquarto anno.

7. Nelle scienze fisiche e matematiche si potrà uno presentare all' esame in grado di approvazione quando esibirà la cedola di approvazione in filosofia e letteratura e di avere l' età di anni sedici compiuti.

Per la licenza si dovranno esibire le due cedole di letteratura e filosofia e di scienze fisiche e matematiche, e si dovrà dimostrare di aver compiuto l' anno decimosettimo.

Per la laurea si dovrà presentare la licenza nella stessa facoltà, dopo aver compiuto gli anni diciotto.

8. Per la giurisprudenza non si potrà l' aspirante presentare all' esame in approvazione, se non dimostrerà di avere la cedola in filosofia e letteratura, e di aver compiuto i diciotto anni.

Per la licenza dovrà presentare le due cedole di filosofia e letteratura e di giurisprudenza, e inoltre dovrà provare aver compiuto i diciannove anni.

Per la laurea, oltre l' esibizione della licenza in giurisprudenza, converrà dimostrare di avere già i venti anni.

9. Per la medicina non si potrà presentare l' aspirante all' esame pel grado di approvazione, se non esibirà la cedola in filosofia e letteratura, se non dimostrerà co' certificati di assistenza di aver seguito per tre anni almeno il corso degli studj di medicina nella regia Università di Napoli, o nel liceo di medicina di Salerno, o nello stabilimento degl' incurabili, o in qualunque altro liceo di medicina del regno, e finalmente se non proverà di aver compiuto il decimonono anno di età.

Per la licenza converrà dal medesimo esibirsi le due cedole in filosofia e letteratura ed in medicina, di avere anni venti compiuti, e di avere assistito ne' sopraindicati stabilimenti per un altro dopo presa la cedola.

Per la laurea finalmente l' aspirante dovrà esibire la licenza in medicina, provare di avere almeno gli anni ventuno di età, e di avere studiato un altro anno nelle mentovate scuole, dopo di aver ottenuto la licenza.

10. Gli aspiranti che avranno preso un grado dottorale in una facoltà, potranno ricevere gli altri della stessa elevazione, e riceverne le carte autorizzanti corrispondenti, prevj gli esami e le condizioni apposte per ciascun grado, non pagando altri dritti che quelli assegnati per gli esami; ma riceveranno *gratis* le cedole le licenze e le lauree.

11. Tutti coloro che si trovano aver ottenuto cedole, licenze e lauree condizionate sulla fede del lodevole esercizio delle rispettive loro professioni ed impieghi, dovranno subire gli esami corrispondenti a' gradi dottorali nel corso dell' anno 1816, pagando i soli dritti degli esami. Elasso lo spazio indicato di tempo, e non essendosi presentati per gli esami, saranno sospesi dall' esercizio delle loro funzioni fino a che non avranno soddisfatto a questo dovere, e non avranno ottenuto le carte autorizzanti diffinitive.

12. Sono eccettuati dal proscritto nell' articolo antecedente tutti quelli che si trovassero avere carte autorizzanti condizionate, ma che attualmente esercitassero cariche ed impieghi, o avessero gradi nel clero e nella magistratura, o fossero impiegati ne' licei, collegj e scuole secondarie. Costoro debbono cambiare le cedole, le licenze e le lauree condizionate colle definitive senza essere sottoposti ad esami e senza pagare alcun dritto.

13. Tutti quelli che hanno pagato i dritti per ottenere carte condizionate pe' gradi dottorali, potranno ritirarsi il denaro, quando non vorranno sottoporsi agli esami.

TITOLO II.

Cariche e professioni per le quali si richiedono i gradi dottorali.

14. Dalla data della sovrana sanzione a questi statuti della regia Università degli studj, saranno tenuti a prendere nelle cinque facoltà i seguenti gradi dottorali tutti quelli che otterranno o eserciteranno le infrascritte cariche e professioni.

Laurea in teologia

Gli arcivescovi,
I vescovi,

Gli abati *nullius*,
I vicarj,
Le prime dignità dei Capitoli cattedrali,
I canonici penitenzieri,
I canonici teologi,
I parrochi che hanno una popolazione maggiore di diecimila abitanti,
I professori della regia Università degli studj, che insegnano questa facoltà.

Licenza.

I parochi che hanno la popolazione al di sotto di diecimila abitanti,
Le altre dignità ed i canonici delle chiese cattedrali, quando avranno l'età stabilita per conseguire questo grado dottorale,
I professori di questa facoltà ne' seminarj,
I professori privati che insegnano la teologia.

Laurea in giurisprudenza.

I consiglieri,
I giudici delle diverse Corti e tribunali,
Il pubblico Ministero e suoi sostituti,
I giudici di pace,
I professori di dritto nella regia Università degli studj,
I professori di questa facoltà ne' licei.

Licenza.

I cancellieri de' tribunali collegiati,
I patrocinatori,
I professori privati che insegnano il dritto.

Cedola.

I notaj.

Laurea in medicina.

I medici,
I chirurgi,

Gli oculisti,
I norcini,
I professori della regia Università in questa facoltà,
I professori de' licei che la insegnano.

Licenza.

I professori di medicina e di chirurgia che insegnano privatamente le dottrine dell' arte salutare.

Cedola.

I salassatori,
I raccoglitori di parto,
Le levatrici,
I dentisti.

Laurea nelle scienze fisiche e matematiche

Gli architetti, quando vogliono essere adoperati come periti ne' tribunali, o avere la direzione di opere pubbliche;
I professori della regia Università, e quelli de' licei, che insegnano queste facoltà.

Licenza.

I professori de' collegj e delle scuole secondarie dove s' insegnano tali scienze;
I professori privati anche di chimica, di farmacia, di botanica, di mineralogia, di agraria, di zoologia e di qualunque ramo delle scienze naturali, che danno particolarmente lezione.

Cedola.

Gli agrimensori,
I farmacisti.

Laurea di filosofia e letteratura.

I professori di questa facoltà presso la regia Università degli studj e presso i licei.

Licenza .

I professori de' collegj e delle scuole secondarie, che insegnano queste facoltà;

I professori privati, anche che insegnano specialmente la filosofia, la statistica, l'economia e qualunque ramo isolato di letteratura antica e moderna.

Cedola .

Gl' institutori delle scuole primarie.

15. Tutti quelli che attualmente si trovano occupando cariche ed impieghi, o che esercitano professioni tanto nel clero che nella magistratura, e che in virtù dell' articolo precedente dovrebbero prendere i gradi dottorali corrispondenti all' esercizio delle loro funzioni, saranno tenuti a prendere le lauree e le licenze senza subire veruno esame, e pagando il solo dritto della carta autorizzante.

16. I professori de' licei e collegj e delle scuole secondarie, che non avranno ricevuto finora le cedole, le licenze e le lauree condizionate, sono abilitati a provvedersi delle dette carte autorizzanti definitive, anche senza esame, e pagando la sola metà del dritto.

17. Tutti coloro i quali non appartengono alle mentovate classi della magistratura, del clero e de' professori de' licei, collegj e delle scuole secondarie, sia che insegnino le facoltà, sia che esercitino le professioni e mestieri indicati e denominati nell' art. 14, saranno sospesi dall' insegnamento e dall' esercizio delle loro professioni, cariche e mestieri, se a tutto dicembre 1817 non avranno ottenuto con esame ed approvazione le cedole, o le licenze, o le lauree della regia Università degli studj.

18. Nel corso de' due anni 1816 e 1817 i farmacisti e raccoglitori di parto, le levatrici, i bassi chirurgi e gli agrimensori non potranno reclamare in loro favore il contenuto dell' articolo precedente. Essi non potranno continuare nell' esercizio de' loro mestieri senz' approvazione: e saranno immediatamente sospesi se si troveranno esercitando.

19. Tutte le levatrici ed i bassi chirurgi che si troveranno

abilitati dall' abolito protomedicato ad esercitare le rispettive professioni, dovranno sottoporsi agli esami e ricevere la cedola in medicina dalla regia Università degli studj.

20. Saranno similmente obbligati a prendere i gradi dottorali i chirurgi ed i medici che avranno ottenuto licenze manoscritte o stampate dal regio protomedicato.

21. Quelli però tra essi che avranno ricevuta la laurea medica in carta pergamena dallo stesso protomedicato, sono abilitati a cambiare la carta suddetta colla pergamena che si rilascia ai laureati dalla regia Università degli studj, esibendo presso la cancelleria le fedi di lodevole esercizio, come richiede la buona pratica ed il sano criterio. Queste fedi debbono aversi dal paroco, dal sindaco e dal giudice di pace. Oltre di queste, debbono presentarsi le fedi di battesimo, di moralità e di perquisizione. Il dritto della laurea in medicina sarà il solo dritto da pagarsi.

22. I farmacisti che vorranno insegnare la chimica e la farmacia, non potranno farlo senza prendere il grado di licenza nelle scienze fisiche e matematiche.

23. È vietato al professore di medicina o di chirurgia di praticare anche la farmacia, e viceversa; sebbene non sia vietato di prendersi gradi dottorali che abilitano all' esercizio delle tre arti indicate, come dall' art. 10.

24. Tutti coloro che hanno antichi privilegj spediti dagli antichi collegj dottorali, sono abilitati ad esercitare le rispettive professioni, quando gli avranno fatti munire di *visto*, esibendoli originalmente presso la cancelleria della regia Università. Dovranno in tal tempo presentare tre fedi, cioè quella del battesimo, quella di perquisizione e quella di moralità. Il cancelliere le raccoglierà, verificherà le date de' privilegj, confronterà le indicazioni dei registri e delle fedi con quelle de' privilegj, e quindi le passerà al *visto* nelle forme ordinarie, pagandone il dritto.

25. Lo smarrimento d' un antico privilegio o di una delle nuove carte autorizzanti si rimpiazzerà con rilasciarsi una cedola, o licenza, o laurea, che abiliti allo stesso esercizio, purchè sia verificata presso la cancelleria della regia Università la spedizione del privilegio o altra nuova carta perduta.

26. La cedola, o la licenza, o la laurea, che si darà per le carte autorizzanti smarrite, riceverà sempre la data della prima spedizione, e

l'indicazione del giorno in cui si rilascerà, secondo le forme finora praticate.

TITOLO III.

Esami pel conferimento de' gradi dottorali.

27. Nella facoltà di teologia si conferirà il primo grado di approvazione e si otterrà la cedola in questa facoltà, sostenendosi dall' aspirante un esame in latino ed in iscritto sulla teologia dommatica.

Per la licenza si subiranno due esami egualmente in latino ed in iscritto: e le materie sulle quali verseranno, riguarderanno la morale evangelica e la storia de' concilj.

Per la laurea si dovrà sostenere un esame pure in latino ed in iscritto sulla interpetrazione della sacra scrittura.

28. Nella giurisprudenza si accorderà la cedola quando si saranno sostenuti due esami in iscritto, de' quali uno in latino e l' altro in italiano, a scelta dell' aspirante.

Il soggetto di uno degli esami sarà relativo al dritto di natura e delle genti, e quello dell' altro sarà preso dal dritto del regno.

I notaj riceveranno la cedola in questa facoltà, sottoponendosi all' esame sulle donazioni, su i contratti e testamenti.

Questo esame si farà in iscritto ed in italiano.

Per la licenza l' aspirante dovrà fare due esami in iscritto ed in latino, de' quali uno sul dritto criminale, e l' altro sulla procedura civile e criminale.

Per la laurea si sosterranno similmente due esami nella stessa forma indicata per la licenza; ma uno verserà sulla giurisprudenza romana, e l' altro sul dritto commerciale.

29. Nella facoltà medica si otterrà la cedola quando si saranno sostenuti gli esami sulla notomia, sulla fisiologia, sulla patologia e sulla nosologia; tutti in latino ed in iscritto.

I salassatori, i raccoglitori di parto, le levatrici ed i dentisti sosterranno in vece un esame sulle conoscenze relative a ciascuna delle indicate professioni nelle forme e nella elevatezza, come dalle instruzioni stampate ad uso di tali esercenti.

Per la licenza si dovranno sostenere gli esami sulla chimica, sulla farmacia e sulla igiene, del pari tutti in latino ed in iscritto.

Per la laurea si subiranno gli esami sopra la materia medica, sulla medicina legale e sul corso di clinica medica, se l' aspirante vorrà applicarsi alla medicina; sulla materia medica, sulla chirurgia legale e sul corso di clinica cerusica, se l' aspirante vorrà dedicarsi alla chirurgia. Questi esami saranno fatti similmente in latino ed in iscritto. Per la materia medica e per la clinica cerusica o medica vi sarà ancora lo sperimento di pratica.

30. Nella facoltà di scienze fisiche e matematiche si darà la cedola a quegli aspiranti che avranno ottenuto l' approvazione sopra un esame in iscritto italiano, in cui i quesiti verseranno sull' aritmetica e sistema metrico, sulla geometria e la trigonometria rettilinea.

Gli agrimensori aggiugneranno a questo esame quello della teoria de' logaritmi, ugualmente in iscritto ed in italiano.

I farmacisti sosterranno due esami, uno a voce ed un altro in iscritto, fatto di proprio carattere dell' aspirante. I soggetti delle dimande dovranno prendersi dalla botanica, dalla chimica e dalla farmacia. Si dovrà ancora dar saggio di pratica con una operazione chimico-farmaceutica, da eseguirsi in presenza degli esaminatori. Gli esami saranno in italiano.

Per la licenza gli esami verseranno sull' algebra de' finiti ed applicazione di questa alla geometria, sulla statica e sulla idrostatica. Questi esami saranno in iscritto ed in italiano, come tutti gli esami di licenza in questa facoltà.

Gli aspiranti alla licenza di botanica o di agraria o di mineralogia subiranno l' esame di algebra de' finiti in iscritto, e quindi altro esame pratico sulle materie e gli oggetti che loro si presenteranno dagli esaminatori.

Gli aspiranti alla licenza in chimica o in farmacia saranno anch' essi esaminati in iscritto sull' algebra de' finiti, e saranno obbligati a fare qualche esperimento relativo alla loro professione, che sarà ad essi designato dall' esaminatore.

Gli aspiranti finalmente alla licenza di fisica sperimentale sosterranno l' esame che sarà pure in iscritto sull' algebra de' finiti, coll' applicazione di questa alla geometria, ed in oltre eseguiranno uno sperimento che sarà ad essi indicato dall' esaminatore.

Per la laurea di scienze fisiche e matematiche si dovrà sostenere un esame sul calcolo sublime in iscritto, coll' applicazione a qualche ramo della meccanica.

Questo esame sarà in italiano, come tutti gli altri che si sosterranno per questa facoltà dagli aspiranti al grado di laurea.

Gli architetti vi aggiugneranno la risoluzione di un problema di architettura civile.

Gli astronomi vi aggiugneranno la risoluzione di un problema astronomico, e daranno la pruova del maneggio delle macchine nell' osservatorio.

Gli aspiranti al grado di laurea di botanica, di agraria, di mineralogia e di zoologia, esporranno in iscritto una tesi sopra i sistemi che sono stati o sono seguiti da' dotti della scienza alla quale vogliono dedicarsi.

Gli aspiranti alla laurea di chimica e farmacia faranno un esame in iscritto, come nella licenza, sull' algebra de' finiti, ed esporranno nello stesso modo una tesi sopra i sistemi di una delle due scienze.

Gli aspiranti al grado di laurea in fisica sperimentale, sosterranno un nuovo esame in iscritto sull' analisi applicata alla geometria; ed esporranno ancor essi in iscritto una tesi sopra i sistemi di qualche ramo della fisica.

31. Nella facoltà di filosofia e letteratura si riceverà la cedola quando si sarà sostenuto il seguente esame.

Traduzione dall' italiano in latino di uno degli autori approvati dalla crusca.

Traduzione dal latino in italiano di uno degli autori del secolo d' oro o d' argento.

Gli aspiranti saranno tenuti ad un' analisi grammaticale, e dovranno scrivere in italiano ed in latino sulle domande che ad essi verranno fatte dagli esaminatori.

Dovranno finalmente dar conto della grammatica greca fino alla sintassi inclusivamente.

Gl' institutori primarî tralasceranno l' esame sulla lingua greca; ma se vorranno prendere il grado di licenza nella facoltà di filosofia e letteratura, o altri gradi nelle altre facoltà, dovranno prima completare l' esame di approvazione.

Gli aspiranti a' gradi dottorali in iscienze fisiche e matematiche, saranno considerati sotto la stessa condizione degl' institutori primarj, allorchè prenderanno il grado di approvazione in filosofia e letteratura.

Per la licenza si dovrà sostenere dall' aspirante l' esame seguente.

Composizione in italiano ed in latino sopra un soggetto dato dall' esaminatore.

Traduzione dal greco in italiano o in latino.

Gli aspiranti che vorranno prendere il grado di licenza per insegnare la filosofia o l' etica, o l' economia, o la statistica, dovranno aggiugnere all' anzidetto esame ancora quello relativo alle scienze che vogliono professare. Questo esame sarà pure in iscritto ed in latino, e verserà sull' oggetto che all' aspirante verrà assegnato.

Per la laurea nella filosofia o letteratura, si dovranno esporre in iscritto due tesi, una sulla letteratura greca e latina, e l' altra sopra quelle dottrine le quali si sceglierà di professare. Questi due esami saranno eseguiti anche in latino; e l' oggetto particolare sarà determinato da uno degli esaminatori.

32. Le commessioni straordinarie distrettuali e quelle provvisorie provinciali sono conservate colle loro attribuzioni, finchè non si sarà altrimenti determinato. Tutti coloro che potevano aver dritto di essere esaminati presso le medesime, potranno presentarsi al rispettivo Presidente per subire gli esami nelle forme usate.

Approvato: Caserta, 27 dicembre 1815.

Firmato, FERDINANDO

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato,
Firmato, Tommaso di Somma

Decreto per approvare la dilucidazione e modificazione di alcuni articoli del Regolamento pe' gradi dottorali.

Napoli, 29 Gennajo 1818.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il regolamento per la collazione de' gradi dottorali da Noi approvato con decreto de' 27 di dicembre 1815;

Veduto il parere della Commessione d' istruzione pubblica, e quello del supremo Consiglio di Cancelleria intorno alle dilucidazioni e modificazioni da portarsi nel regolamento medesimo;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli affari interni;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue.

Art. 1. Gli articoli di dilucidazione e di modificazione del regolamento suddetto, annessi al presente decreto, sono da Noi approvati.

2. Il nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO

Il Segretario di Stato
Ministro degli affari interni
Firm. EMMANUELE PARISI

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. MARCHESE TOMMASI

Dilucidazioni di alcuni articoli del regolamento pe' gradi dottorali.

De' 29 di Gennajo 1818.

Art. 1. Gli aspiranti a' gradi accademici, che hanno conseguito un grado nella medicina, potranno ottenere lo stesso grado nella chirurgia, prevj i dovuti esami, pagando soltanto i diritti di esame, e ricevendo gratuitamente la carta autorizzante.

Questo stesso si praticherà pe' graduati in chirurgia, che brameranno un simile grado nella medicina. La suddetta regola avrà anche luogo ne' rami di letteratura e filosofia, di fisica e matematica, di giurisprudenza civile e canonica, di teologia e ragion canonica. Questo però non si può estendere a coloro i quali avendo conseguito un grado in una facoltà, aspirano ad un grado della stessa elevatezza in un' altra facoltà. Costoro, dopo aver sostenuto gli esami corrispondenti, debbono pagare tutti i dritti, così degli esami, come delle carte autorizzanti, senza veruna agevolazione.

2. Per ottenersi il *visto* agli antichi privilegj, basta presentarsi le sole fedi di moralità e di perquisizione, poichè la fede di età fu presentata allorchè si ottenne il privilegio.

3. Se un aspirante al notariato si trova fornito di privilegio dottorale ottenuto dagli aboliti collegj, non è obbligato di conseguire la cedola in giurisprudenza secondo il nuovo regolamento; ma gli basta di presentare al *visto* l' antico privilegio.

4. Gli aspiranti a' gradi accademici, che hanno oltrepassato la età di anni quaranta, potranno conseguire la corrispondente carta autorizzante col solo esame che ne' regolamenti vien prescritto al grado che si richiede, tralasciandosi gli esami de' gradi antecedenti. Eglino però pagheranno senza agevolazione veruna tutti i dritti, così degli esami precedenti, come delle carte autorizzanti dalle quali vengono dispensati. Questa dispensa non si accorda agli aspiranti a' gradi accademici, così in medicina, come in chirurgia, di qualunque età essi sieno.

5. Gli aspiranti a' gradi accademici nella facoltà medica debbono fare gli esami di fisica, chimica e farmacia presso la facoltà fisico-matematica.

6. Gli aspiranti al grado di farmacia sosterranno un esame in chimica, in botanica, in minerologia presso la facoltà fisico-matematica, a norma de' nuovi regolamenti. Sosterrano poi l' esame di materia medica presso la facoltà medica.

Approvate: Napoli, il dì 29 di Gennajo 1818.

Firmato, FERDINANDO

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere

Firm. Marchese Tommasi

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI INTERNI.

Regolamento per la nomina de' Professori della Regia Università degli Studi, de' Licei, de' Collegi, e delle Scuole Secondarie, modificato ed approvato con Real Rescritto dei 23 marzo, partecipato a' 3 aprile 1839.

Art. 1. Nessuno potrà aspirare ad esser Professore in qualche Facoltà, se non avrà l' età di ventotto anni compiti.

Art. 2. Le Cattedre della Regia Università si provvederanno per merito, o per concorso, secondochè ne' varî rincontri il Re troverà più conveniente pel miglior servizio della Università medesima.

Art. 3. I meriti, in virtù de' quali potrano esser conferite, saranno 1. quelle opere e produzioni, che sieno state ricevute con applauso dal pubblico, o che abbian riportata l' approvazione di qualche rinomata Accademia; 2. un servizio di relativo insegnamento, in cui si sian date chiare pruove di sapere, e di zelo; 3. l' approvazione riportata in concorsi fatti per cattedra della Regia Università; 4. impieghi letterarî esercitati con lode di abilità ed onoratezza, specialmente in servizio della istruzione pubblica, dovendo ben vero preferirsi gli attuali interini, e sostituti.

Art. 4. Quando vacherà una Cattedra nella Regia Università, il Presidente della Pubblica Istruzione con apposito avviso, affisso nella stessa Università, ed inserito nel Giornale delle due Sicilie, dichiarerà, che se ne va a fare la provvista, affinchè chiunque vi aspira, dia il suo nome, e presenti i requisiti proprî, a norma dell' articolo precedente, nella Cancelleria dell' Università, dentro un termine prefisso.

Art. 5. Raccolti i nomi degli aspiranti, il Presidente colla Giunta, dopo fatto lo scrutinio sulla condotta de' candidati, secondo il solito, esaminerà i requisiti di ciascuno, avendo in ciò sempre di mira il disposto nell' art. 3. Quindi formerà il notamento degli eligibili, che presenterà a S. E. il Ministro, e per mezzo di lui

al Re, additando in ciascuno do' proposti i capi di merito, che avranno motivato la scelta.

Art. 6. Se alla M. S. non piacesse di conferir la Cattedra a colui, o ad uno di coloro, che nel succennato modo saran proposti, si annunzierà il concorso, pubblicando il nome di que' che vi saranno ammessi.

Art. 7. Il concorso abbraccerà due sperimenti, il primo orale, e l'altro scritto; e questi avranno luogo coll' intervallo di una settimana dall' uno all' altro.

Art. 8. Le tesi ed i quesiti da servire agli sperimenti saranno determinati dal sorteggio. A quest' oggetto si farà per ciascun ramo dello scibile, su cui cadono i cennati sperimenti, un elenco completo di tutti i quesiti e le tesi, che possono esaurir la materia: ogni quesito, ed ogni tesi avrà un numero; nell' atto dell' esame si metteranno in un' urna tutti i numeri di un elenco, e quel numero, che verrà estratto a sorte indicherà il quesito o la tesi da servire all' esame.

Art. 9. Lo sperimento orale consisterà in una lezione, che ciascuno degli aspiranti dovrà fare alla presenza del Presidente, degli esaminatori, e del pubblico. Il tema sarà determinato, a norma dell' art. precedente, e comunicato successivamente a ciascun concorrente un' ora prima di farlo montare sulla Cattedra. Dovrà quindi ragionarvi sopra, insegnando durante mezz' ora, e rispondere a due difficoltà, fatte da due diversi esaminatori, cavate a sorte contemporaneamente alla determinazione del tema.

Art. 10. Le tesi da servire allo sperimento scritto dovranno esser diverse dal tema della pruova orale, e si determinerà egualmente col sorteggio, giusta il prescritto dall' art. 8, alla presenza de' candidati, e nell' atto del concorso.

Art. 11. Raccolti gli scritti colle opportune formalità e precauzioni, si renderanno di pubblica ragione a spese de' concorrenti, e dopo stampati, saranno discussi e giudicati dagli esaminatori. Se però tra' concorrenti taluni si determinassero a rinunziare al concorso, per non esporsi al giudizio degli esaminatori, o per altri motivi, possono i medesimi ritirare i loro scritti senza farli stampare e discutere.

Art. 12. Il professore verrà nominato con voti non segreti, ma palesi e ragionati; tenendosi conto egualmente de' requisiti, e

del risultato del concorso, che consisterà, come dagli articoli precedenti; 1. nello sperimento scritto; 2. nello sperimento orale; e 3. nel rispondere alle difficoltà, che si faranno allo aspirante dagli esaminatori.

Art. 13. Sarà quindi assegnato, tanto a' requisiti, quanto a ciascuno de' tre sperimenti del concorso, un egual numero di punti, sicchè corrisponda lo zero alla *nullità* de' requisiti, ed al *male* di ciascuno degli sperimenti, ed il massimo numero di punti adattato all' *ottimo* degli sperimenti, ed al *pieno* de' requisiti.

I voti palesi e ragionati dell' art. precedente saranno con questo mezzo tradotti in numeri, che misureranno il merito dei concorrenti.

Art. 14. Il numero de' punti assegnato, come nello articolo precedente, preso quattro volte, e moltiplicato per lo numero degli esaminatori si paragonerà alla totalità de' punti conseguiti da ciascun concorrente pe' tre sperimenti, e pe' requisiti.

Quegli tra' concorrenti, che non otterrà due terzi de' punti assegnati a ciascuno sperimento preso quattro volte e moltiplicato per lo numero degli esaminatori, come sopra, resterà riprovato; chi avrà più punti, oltre i due terzi, otterrà la Cattedra, e colui, che più gli si avvicinerà, ne sarà dichiarato sostituto, potendo valersi di questo titolo, come di requisito in un altro concorso.

Così supponendo, che siasi assegnato il numero di 12 tanto a ciascuno degli sperimenti, quanto a' requisiti, e che gli esaminatori siano sei, sarà 288 il numero massimo, al quale dovrà esser paragonato il merito de' concorrenti.

Supponendo inoltre che siano tre soli i concorrenti, de' quali il primo abbia conseguito da tutti i sei esaminatori punti 40 per lo sperimento scritto, 42 per lo orale, 30 per le obbiezioni, e 50 pe' requsiti, in uno punti 162, il secondo abbia così riuniti punti 202, ed il terzo punti 193, rimarrà riprovato il primo degli aspiranti, otterrà la Cattedra il secondo, e sarà dichiarato sostituto il terzo, considerando, che 191 sono i due terzi di 288.

Art. 15. In parità di merito saranno preferiti quelli, che trovansi in esercizio d' insegnamento, e tra questi il più anziano; dandosi parità di anzianità, la dirimerà il Presidente.

Art. 16. Le Cattedre de' Collegî, Licei, e Scuole Secondarie ancora si daranno per merito, o per concorso.

Art. 17. Si daranno per merito a chi fosse stato una volta presentato a S. M. come elegibile per la corrispondente Cattedra dell' Università o a chi avesse requisiti espressi nell' articolo 3.

Art. 18. Qualora chi trovasi fornito de' suddetti requisiti non vi aspirasse, o non piacesse alla M. S. di farne la nomina, si aprirà il concorso colle stesse norme, che regolano i concorsi per le Cattedre della Regia Università.

Art. 19. Qualunque Sostituto della Regia Università purchè creato colle norme del presente Regolamento, avrà il dritto di occupare in vacanza una corrispondente Cattedra di Collegio o Liceo.

Art. 20. In caso che un sostituto della Regia Università passi altrove ad insegnare, o succeda al proprietario, si procederà alla elezione del nuovo nello stesso modo, che si tiene pe' Professori. E parimenti colle stesse norme dovranno crearsi gli aggiunti, operatori, ed ajutanti, che si crederà dover conservare nelle varie direzioni de' Musei, Cliniche, Gabinetti ec. appartenenti alla Regia Università.

Art. 21. Per maggior guarentigia della conveniente elezione de' Professori verrà espresso ne' manifesti pei concorsi, che si procederà, per ora, alla nomina de' professori interini, e che questi non debbono ottenere la proprietà della Cattedra, che dopo un anno, o due di lodevole esercizio, considerando quest' altro esperimento come una continuazione del concorso.

Regolamenti pe' sostituti ed aggiunti delle tre Università di Sicilia.

1. Ogni professore avrà un sostituto che ne faccia le veci quando sarà egli legittimamente impedito.

2. I sostituti saranno eletti secondo le norme date col real rescritto de' 22 marzo partecipato a' 3 d' aprile 1839 agli articoli 14 e 20.

Saranno conservati gli attuali, che contano più anni di servizio, mercè sovrana conferma; e verranno proposti dalla rispettiva Deputazione, alla Commessione suprema, per rassegnarsi al Governo.

3. Il sostituto assisterà alle lezioni del professore, affinchè informato delle idee che esso sviluppa nello insegnamento possa anche farla da ripetitore a quei giovani che vorranno profittarne.

4. I sostituti riceveranno delle gratificazioni dal Governo sui fondi de' gradi accademici quando fossero stati frequentemente impiegati a rimpiazzare i professori ne' casi di legittimo impedimento.

5. Gli aggiunti, i dimostratori, gli operatori, e simili sono dati per ora alle cattedre di Chimica, di Fisica sperimentale, di Botanica, di Astronomia, di Storia naturale, e di Anatomia, come trovasi stabilito ne' rispettivi stati discussi delle Università, e degli Stabilimenti.

6. Il loro incarico è l' esercizio ragionato e pratico delle preparazioni, e delle dimostrazioni, in conformità delle dottrine insegnate da' loro professori, e delle richieste de' medesimi; li assisteranno inoltre in tutti i travagli del rispettivo stabilimento.

7. Oltre di tali incumbenze saranno eziandio i sostituti nati de' rispettivi professori legittimamente impediti, senza potere perciò pretendere altra indennità, ed eseguiranno quanto è stato prescritto pei sostituti al num. 3.

8. Nelle vacanze delle Cattedre saranno in preferenza proposti per professori interini col soldo annesso alla Cattedra; ed interverranno in Collegio per gli esami de' gradi accademici avendo già ottenuta la fiducia pubblica per insegnare, ch' è più dello esaminare.

9. Quando poi dovranno provvedersi le Cattedre di professori proprietarii, sì gli uni che gli altri dovranno assoggettarsi a quanto è ordinato nel real rescritto del 22 marzo partecipato a' 3 di aprile 1839.

Napoli 10 Agosto 1839.

Visto
Il Ministro Segretario di Stato
degli affari interni
Firmato, N. SANTANGELO

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec.ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Napoli 17 Maggio 1836.

Veduto il rapporto del nostro Consigliere Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale ne' Reali dominj oltre il Faro. Veduto l' avviso della Consulta di Real Dominio oltre il Faro — Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona — Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato; abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È approvato l' annesso regolamento concernente le Istruzioni per lo corso degli studj farmaceutici in Sicilia affine di ottenere il privilegio in farmacia.

Art. 2. Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la Nostra Real Persona, ed il Nostro Consigliere di Stato Ministro Segretario di Stato Luogotenente Generale ne' Reali Dominj oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO

Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia
Firm. ANTONINO FRANCO

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firm. MARCHESE RUFFO

Per certificato conforme
il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firm. MARCHESE RUFFO

Per copia conforme
il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia
Firm. ANTONINO FRANCO

Per copia conforme
il Consigliere di Stato
Ministro Segretario di Stato
Luogotenente Generale
Firm. PRINCIPE CAMPOFRANCO

Regolamento concernente le Istruzioni per lo corso degli studi farmaceutici in Sicilia, affin di ottenere il privilegio in farmacia.

Napoli 17 Maggio 1836.

Art. 1. Ogni aspirante alla professione di farmacista dovrà studiare la Storia naturale, la Botanica, la Materia medica, e la Pratica farmaceutica.

Art. 2. Dovrà l' aspirante sostenere due esami, uno verbale, e l' altro in iscritto.

Art. 3. I soggetti delle dimande sul sudetto esame dovran prendersi dalla Botanica, dalla Materia medica, e dalla Chimica farmaceutica.

Art. 4. Oltre l' esame di cui si parla nell' articolo precedente l' aspirante dovrà essere esaminato dal Professore di Chimica della Regia Università operando un esperimento chimico-farmaceutico innanti gli altri esaminatori.

Art. 5. Gli esaminatori saranno i componenti del Collegio Medico della Regia Università.

Art. 6. Gli aspiranti non possono ammettersi all' esame senza le fedi di perquisizione, e di buoni costumi.

L' approvo
Firmato, FERDINANDO

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firm. Marchese Ruffo
Per certificato conforme
il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firm. Marchese Ruffo
Per copia conforme
Il Ministro Segretario di Stato
per gli affari di Sicilia
Firm. Antonino Franco
Il Consigliere di Stato
Ministro Segretario di Stato
Luogotenente Generale
Principe di Campo-franco

Regolamento pe' Salassatori e per le Levatrici approvato da S. M. col Real Rescritto de' 12 giugno 1828, onde poter esercitare il lor mestiere ne' Reali Dominii oltre il Faro.

Salassatori di Palermo

Art. 1. Tutti coloro che vorranno destinarsi in Palermo al mestiere di Salassatore debbon sapere leggere e scrivere.

Art. 2. Ne' mesi di marzo ed aprile debbono assistere nel Teatro Anatomico nella Reale Università di Palermo, onde istruirsi su i cadaveri della ramificazione delle arterie, e delle vene, e di tutt' altro necessario al loro mestiere.

Art. 3. Non possono essere abilitati ad esercitare tal mestiere, se pria non vengano esaminati da' Professori destinati dalla Commessione di Pubblica Istruzione, e non presentino la fede del Professore di Anatomia, contestante di avere assistito alle sue lezioni ne' sopraddetti mesi di marzo ed aprile.

Salassatori dell' interno della Sicilia.

Art. 4. Debbono come quei di Palermo saper leggere e scrivere.

Art. 5. In Catania ed in Messina ove esiste Cattedra di Anatomia debbono praticare lo stesso ch' è stato praticato all' art. 2. prescritto per quei di Palermo.

Art. 6. Per tutti gli altri Comuni si provvederanno del catechismo, che a tal uopo si formerà dal Professore di Anatomia della regia Università degli Studî di Palermo, il quale catechismo dovrà essere spiegato alcune volte la settimana dal Medico, o Chirurgo comunale.

Art. 7. In quei Comuni, ove esistono degli Spedali, oltre le istruzioni, che riceveranno dal medico, o chirurgo debbano ivi per un anno assistere, ed imparare la pratica necessaria al loro mestiere, e dopo che ne saranno pienamente istruiti, presenteranno al Presidente della Commessione di Pubblica Istruzione i certificati della istruzione ricevuta, accompagnati coll' officio del medico, che li avrà ammaestrati.

In seguito di ciò la Commessione darà le disposizioni convenienti per lo esame, e quindi spedire loro il corrispondente privilegio.

Levatrici di Palermo

Art. 8. Debbano come i Salassatori saper leggere e scrivere.

Art. 9. Le Levatrici di Palermo dovranno ogni sabato intervenire nella regia Università degli Studî per essere istruite dal Professore di Ostetricia, nè potranno giusta l' art. 3 essere esaminate da' Professori destinati dalla Commessione, se prima non presenteranno la fede del Professore di Ostetricia di essere intervenute allo studio suddetto; dovendo, dopo che saranno autorizzate allo esercizio del loro mestiere, continuare ogni sabato ad intervenire allo studio anzidetto.

Levatrici dell' Interno della Sicilia

Art. 10. Come quelle di Palermo debbono saper leggere e scrivere.

Art. 11. In Messina ed in Catania dove esiste Cattedra di Ostetricia debbono praticare lo stesso, ch' è stato all' art. 9 prescritto per quelle di Palermo.

Art. 12. Per tutte le altre Comuni si provvederanno del catechismo che è stato all' uopo redatto dal Professore di Ostetricia della regia Università degli Studî di Palermo, il quale Catechismo dovrà essere spiegato una volta alla settimana dal Medico, o Chirurgo Comunale.

Articoli Generali.

1. Le licenze o fogli di approvazione quali si sieno, e di autorizzazione ad esercitare i mestieri di Salassatori, o di Levatrici debbano impartirsi dalle due regie Università di Palermo e di Catania, e dall' Accademia Carolina di Messina, e non mai dai Protomedici, che debbono soltanto la legalità di siffatti titoli riconoscere, e curare lo esatto esercizio di tali mestieri.

2. Tutte le dette misure non hanno effetto retroattivo per gli attuali esercenti.

Regolamento per lo esercizio delle dimostrazioni anatomiche da eseguirsi annualmente nel Teatro Anatomico della R. Università degli Studi di Catania; approvato da S. M. con R. Decreto de' 19 Aprile 1800.

1. Devonsi fare le dimostrazioni anatomiche tre volte la settimana nei tempi convenienti per le sezioni dei cadaveri.

2. Mancando qualche volta i cadaveri debbonsi rimpiazzare le sezioni quando vi sarà l' opportunità dei medesimi.

3. Affinchè questo attrasso non accada sovente dovrà darsi al professore la facoltà di potersi provvedere di cadaveri da tutti quei luoghi, dove non si reca disturbo ad alcuno.

4. Quando poi mancassero per molto tempo i cadaveri o pure fosse molto calda la stagione durante l' anno scolastico stabilito nella suddetta Università, sicchè non potessero farsi le sezioni, in tali circostanze farà le dimostrazioni delle parti dure come sono le ossa.

5. Finalmente che la gioventù medica e cerusica, che deve conseguire la laurea dottorale, sia obbligata di assistere durante il corso di tre anni alle dimostrazioni anatomiche, e che oltre alla fede ordinaria debba essere esaminata dal Lettore d' Anatomia prima di laurearsi e con particolare di lui fede approvata.

INDICE

N. B. Mentre erano sotto i torchi i presenti Regolamenti, S. M. [D. G.] si è degnata con Decreto del 1. maggio 1841 di stabilire in questa regia Università la Scuola di Clinica Oftalmica nello Spedale di S. Marta, con un Professore direttore, il quale non solo ha l'obbligo d'istruire i giovani studenti, ma beanco di curare *gratis* i poveri della provincia di Catania affetti da malattia di occhi *L'editore*.

INDICE

DELLE MATERIE NOTABILI CONTENUTE

NEI

REGOLAMENTI

PER LE TRE

UNIVERSITA' DI SICILIA

E DECRETI

CHE VI HANNO RAPPORTO

A

B

C

C

C

D

D

E

F

G

G

M

P

R

R

R

Le Cattedre de' Collegi e Licei si conferiscono a merito o a concorso art. 16.

Quali sono i meriti per ottenere una Cattedra di Liceo pag. 59 art. 17.

Il concorso sarà simile a quello che per le Università art. 18.

Un Sostituto delle R. Università ha dritto d'occupare una corrispondente Cattedra nel Collegio o Liceo art. 19.

Un Sostituto un Aggiunto, un Operatore un Ajutante si eliggerà come si tiene per i Professori art. 20.

I Professori dopo il concorso rimarranno uno o due anni da Interini art. 21.

Regolamento pei Sostituti ed Aggiunti pag. 60.

Ogni Professore avrà un Sostituto pag. 60 art. 1.

Sarà chi resulta secondo nel concorso art. 2.

Si conservano gli attuali art. 20.

Incumbenze de' Sostituti art. 3.

Ricevono gratificazioni art. 4.

A quali Cattedre si danno gli Aggiunti art. 5.

Incarico degli Agginnti art. 6.

Sono Sostituti nati de' Professori art. 7.

Saranno proposti per Interini art. 8.

Devono concorrere ond' essere proprietarii art. 9.

Regolamento per il corso degli studii Farmaceutici affine di ottenere il privilegio in Farmacia pag. 63 e seg.

Cosa dovrà studiare ogni aspirante alla Farmacia pag. 63 art. 1.

Dovrà sostenere due esami art. 2.

Su di che dovrà essere esaminato art. 3.

Dovrà eseguire un esperimento davanti il Collegio medico art. 4.

Tutto il Collegio medico l'esaminerà art. 5.

Quali carte bisognano agli aspiranti art. 6.

Regolamento pe' Salassatori e per le Levatrici pag. 64 e seg.

I Salassatori di Palermo devono saper leggere e scrivere pag. 64 art. 1.

Debbono assistere al teatro Anatomico art. 2.

Debbono essere esaminati art. 3.

R

S

S

T

T